Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Lunedì, 24 aprile** — **Numero 96**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, la Missione straordinaria incaricata di portare alla Maestà Sua le felicitazioni ed i voti del Governo e della Nazione Francese in occasione del Cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia.

Roma, 24 aprile 1911.

LEGGI E DECRETI

Il numero 918 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni prese dai Consigli comunali di Piazza Armerina, San Michele di Ganzeria, San Cono, Mirabella Imbaccari, Caltagirone, Niscemi e Terranuova - debitamente approvate dall'autorità tutoria - dirette a promuovere la costruzione di una linea ferroviaria, a sezione ridotta, Terranova-Caltagirone-Piazza Armerina, e a costituirsi in consorzio a norma delle disposizioni della legge 29 giugno 1873, n. 1475, per ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'anzidetta ferrovia;

Visto lo schema di statuto, approvato dalla assemblea consorziale il 30 giugno 1908 e modificato poi con successiva deliberazione 26 aprile 1909;

Considerato che, a termini dell'art. 8, comma 3° della legge 22 giugno 1873, n. 1475, il Comitato esecutivo del Consorzio deve eleggersi un presidente, il quale rappresenti il Consorzio stesso a tutti gli effetti civili ed amministrativi; e che, in conseguenza, allo scopo di evitare inutili e dannosi dualismi con la nomina di due presidenti, è necessario che detto presidente del Comitato esecutivo funga anche da presidente dell'assemblea generale; modificandosi con ciò, in conformità, gli articoli 7 ed 8 dello schema di statuto proposto;

Che nell'art. 7 di detto schema occorre inoltre inserire una clausola che attribuisca al prefetto la facoltà

di convocare straordinariamente l'assemblea; unico mezzo con cui il Governo possa intervenire anche preventivamente, quale autorità tutoria, ad assicurare il retto funzionamento dell'ente nei riguardi del servizio pubblico ferroviario;

Che nello stesso art. 7 occorre inserire un richiamo alla legge comunale e provinciale, per quanto si riferisce all'approvazione delle deliberazioni delle assemblee da parte dell'autorità tutoria; e nell'art. 19 un altro richiamo alla legge stessa, per quanto riguarda le norme da seguire nelle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e del Comitato, trattandosi di vincoli e garanzie la cui applicazione è ormai costante nell'organamento delle Amministrazioni consortili;

Che, in caso di assenza temporanea del presidente del Comitato esecutivo, è più opportuno riferirsi, per analogia, alle disposizioni dell'art. 156 - vigente legge comunale e provinciale (testo unico) - anzichè provvedere, volta per volta, alla sostituzione mediante delega, conferita dal presidente impedito, ad uno dei suoi colleghi, modificandosi in conformità all'art. 10 dello schema di statuto;

Che, per quanto riguarda il riparto fra i Comuni della spesa occorrente alla redazione del progetto di dettaglio, non si può stabilire, allo stato degli atti, una somma fissa per ciascun Comune, non potendosi prevedere fin da ora quale potrà essere precisamente il costo del progetto stesso; ed occorre invece fissare il principio del concorso proporzionale di ciascuno di essi Comuni in ragione del suo interesse alla costruzione della linea; interesse che non può però essere determinato sulla base del semplice ed unico coefficiente della popolazione; - con che si renderebbe necessaria una modificazione all'art. 16;

Che, d'altra parte, non avendo il Consorzio aderito all'invito del Governo di fissare la percentuale di concorso nella spesa; e non essendo ancora stati sottoposti all' istruttoria preliminare e all'approvazione governativa, a norma delle leggi vigenti, i progetti di massima, a suo tempo compilati nell' interesse dei Comuni ora consorziati, non si potrebbe ritenere fin d'ora autorizzata la compilazione di un progetto esecutivo, nè portare qualsiasi giudizio sul costo presuntivo di esso, che potrà essere determinato soltanto dopo che i detti progetti di massima saranno stati sottoposti all'istruttoria ed approvazione sopra indicate;

Che non deve però ritenersi assolutamente indispensabile per l'approvazione dello statuto di un Consorzio intercomunale per la concessione di una ferrovia, la determinazione delle spese e del relativo reparto per i progetti che occorreranno, mentre, a termini dell'art. 7 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, gli enti consorziati potranno sempre determinare la loro quota di concorso per tale oggetto, salvo, in caso di disaccordo, provvedere a norma di legge;

Che per tutte siffatte considerazioni è opportuno rimandare ad altro provvedimento lo statuire in proposito, fermo restando il criterio che non debba essere unico coefficiente quello della popolazione;

Ritenuto che, fatte presenti al Consorzio le osservazioni suddette, una nuova assemblea consorziale del 12 febbraio 1910, deliberò favorevolmente per talune delle accennate modificazioni, insistendo invece per altre sul precedente deliberato del 26 aprile 1909; o facendo per le medesime nuove proposte che sono da considerarsi non accettabili;

Vista la legge 29 giugno 1873, n. 1475, e l'art. 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salva ed impregiudicata ogni ulteriore determinazione in ordine alla concessione della linea Terranova-Caltagirone-Piazza Armerina, nonchè ogni provvedimento circa l'autorizzazione ai singoli Comuni consorziati per il loro contributo alla costruzione della ferrovia stessa a sensi dell'art. 38 (penultimo comma) della legge 27 dicembre 1896, n. 561, e dell'art. 309 del vigente testo unico - legge comunale e provinciale - è approvato lo statuto del Consorzio intercomunale per la ferrovia Piazza Armerina-Caltagirone-Terranova » deliberato dall'assemblea consorziale 26 aprile 1909, subordinatamente alle seguenti modificazioni ed aggiunte da introdurre negli articoli 7, 8, 10, 16, 19 dello statuto stesso.

Art. 7. — *a*) Al 2° comma modificare il primo periodo come appresso: « L'assemblea generale è presieduta dal presidente del Consorzio, eletto dal Comitato esecutivo, a senso del successivo art. 8 »;

b) al quarto comma sostituire: « L'assemblea inoltre può riunirsi straordinariamente ogni volta che il presidente del Consorzio o il prefetto della Provincia lo creda opportuno; o quando lo chiedano per iscritto almeno 4 membri dell'assemblea - fissando le adunanze con 8 giorni almeno di preavviso »;

c) nell'ultimo comma sopprimere il numero 4, spostando in conseguenza la numerazione successiva;

d) aggiungere in fine un nuovo comma del tenore seguente: « Le deliberazioni della assemblea generale saranno soggette alle approvazioni richieste dalla vigente legge (testo unico) comunale e provinciale per le deliberazioni dei Consigli comunali ».

Art. 8. — Sostituirlo col seguente: « Il Comitato esecutivo si compone di 5 membri nominati dall' assemblea generale del Consorzio a maggioranza assoluta. Il Comitato esecutivo nomina nel proprio seno il presidente del Consorzio, cui spetterà di presiedere tanto il Comitato che l'assemblea generale.

Il Comitato si adunerà nei casi e con le modalità

che saranno prescritte dal regolamento interno, di cui al precedente art. 7 ».

Art. 10. — Al 1° comma sostituire il seguente: « Il presidente del Consorzio rappresenta legalmente il Consorzio stesso a tutti gli effetti civili ed amministrativi. Egli convoca e presiede l'assemblea ed il Comitato. In caso di assenza temporanea o impedimento del presidente effettivo ne fa le veci il membro più anziano del Comitato ».

Art. 16. — La seconda parte, relativa alla ripartizione della spesa per la redazione dei progetti, è soppressa rimettendo ad altra sede la definizione della materia stessa, giusta le considerazioni di cui nelle premesse del presente decreto.

Art. 19. — Aggiungere il comma seguente: « Per quanto si riferisce alle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e del Comitato, si osserveranno, in quanto non sia dal presente statuto diversamente disposto, le norme che sono rispettivamente prescritte pei Consigli e per le Giunte comunali dalla vigente legge comunale e provinciale.

Art. 2.

Un esemplare del suddetto statuto, come sopra modificato, stato firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, costituisce parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

STATUTO
per il Consorzio della ferrovia Piazza Armerina-Caltagirone-Terranova.

Art. 1.

Costituzione del Consorzio.

Fra i Comuni di Piazza Armerina, San Michele di Ganzeria, San Cono, Mirabella Imbaccari, Caltagirone, Niscemi, Terranova, si è costituito un consorzio allo scopo di ottenere la concessione della costruzione e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta che tocchi i suddetti Comuni consorziati, giusta le leggi 4 dicembre 1902, n. 506 e 9 luglio 1905, n. 413.

Art. 2.

Denominazione, sede e durata del Consorzio.

Il Consorzio avrà nome: « Consorzio intercomunale per la ferrovia Piazza Armerina-Caltagirone-Terranova » ed avrà la sua sede e domicilio in Caltagirone, presso il Palazzo comunale;

Il Consorzio si intenderà continuativo per tutta la durata della concessione della linea.

Art. 3.

Mezzi di cui intende servirsi il Consorzio.

Il Consorzio provvederà alla costruzione ed all'esercizio della ferrovia con i seguenti mezzi:

a) con la sovvenzione governativa, da conseguire a senso e nella misura delle leggi vigenti in materia;

b) con le sovvenzioni dei Comuni componenti il Consorzio, ammontanti a lire 11,750 annue, divise come segue:

Piazza Armerina	L.	2,410
San Michele di Ganzeria	»	420
San Cono	»	200
Mirabella Imbaccari	»	600
Caltagirone	»	4,450
Niscemi	»	1,470
Terranova	»	2,200
	L.	11,750

c) con le sovvenzioni degli altri enti interessati che intervenissero a far parte del Consorzio, col consenso della assemblea consorziale, e salva l'approvazione governativa.

Art. 4.

Organi del Consorzio.

Il Consorzio è retto dalla assemblea generale, costituita dai rappresentanti degli enti consorziati, ed è amministrato da un Comitato esecutivo.

Art. 5.

Assemblea generale - Sua costituzione.

L'assemblea generale consta di 16 membri nominati dai Consigli dei Comuni componenti il Consorzio in ragione di uno per ogni migliaio di lire o frazione di migliaio della quota di cui all'art. 3.

Il numero dei rappresentanti resta come qui appresso indicato, cioè, per:

Piazza Armerina	N.	3
San Michele di Ganzeria	»	1
San Cono	»	1
Mirabella Imbaccari	»	1
Caltagirone	»	5
Niscemi	»	2
Terranova	»	3

Art. 6.

Rappresentanza di nuovi enti che fossero ammessi.

Qualora fossero ammessi a far parte del Consorzio altri enti, con determinazione dei rispettivi loro contributi, il numero dei rappresentanti di essi sarà determinato nella stessa proporzione di cui all'articolo precedente, e l'assemblea consorziale aumenterà del corrispondente numero di componenti.

Art. 7.

Attribuzioni dell'assemblea generale - Sua convocazione ed adunanze.

Le tornate ordinarie dell'assemblea generale consortile sono: una dentro il maggio di ogni anno, e un'altra dentro ottobre.

L'assemblea generale è presieduta dal presidente del Consorzio eletto dal Comitato esecutivo a senso del successivo articolo 8. Egli riferirà in iscritto sulla azienda consortile: tale relazione deve essere comunicata a tutti i Consigli comunali.

L'assemblea nella tornata di maggio discuterà il conto consuntivo dell'anno precedente, e nella tornata di ottobre discuterà ed approverà il bilancio preventivo dell'anno susseguente.

L'assemblea inoltre può riunirsi straordinariamente ogni volta che il presidente del Consorzio o il prefetto della Provincia lo creda opportuno, o quando lo chiedano per iscritto almeno quattro membri dell'assemblea fissando le adunanze con otto giorni almeno di preavviso.

Oltre le attribuzioni spettanti, alla assemblea generale per l'approvazione dei bilanci, essa è chiamata a deliberare:

1° sulle modificazioni eventuali dello Statuto, che dovranno in ogni caso sottoporsi all'approvazione governativa;

2° sul contenuto dello schema di concessione della linea nonchè sulla delega al Comitato esecutivo per la formale stipulazione dell'atto di concessione col Governo;

3° sulle norme di una eventuale subconcessione, e sulla stipulazione del relativo contratto.

Qualora si effettui una subconcessione della costruzione e dell'esercizio, salvi sempre allo Stato i diritti di cui allo art. 8 della legge 12 luglio 1908, n. 444, dovrà essere riservato ai comuni interessati il diritto di riscatto e l'assunzione diretta dell'esercizio a termini della legge 29 marzo 1903, n. 103, ove concorrano le condizioni volute dalla legge medesima;

4° sulla nomina dei membri del Comitato esecutivo;

5° sulla nomina del segretario del Consorzio, e di altri impiegati, ove occorrano;

6° sulla approvazione di un regolamento interno per la gestione del Consorzio;

7° su tutti gli atti che eccedano la ordinaria amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea generale saranno soggette alle approvazioni richieste dalla vigente legge (testo unico) Comunale e Provinciale per le deliberazioni dei Consigli comunali.

Art. 8.

Comitato esecutivo - Sua costituzione.

Il Comitato esecutivo si compone di cinque membri nominati dalla assemblea generale del Consorzio a maggioranza assoluta. Il Comitato esecutivo nomina nel proprio seno il presidente del Consorzio cui spetterà di presiedere tanto il Comitato che l'assemblea generale.

Il Comitato si adunerà nei casi e con le modalità che saranno prescritte dal regolamento interno, di cui al precedente articolo 7.

Art. 9.

Attribuzioni del Comitato esecutivo.

Il Comitato amministra il Consorzio, e procede a tutte quelle trattative che occorrono per conseguirne lo scopo, salvo le attribuzioni dell'assemblea di cui nel precedente art. 7.

In generale il Comitato provvede a tutti gli atti che non eccedono la ordinaria amministrazione, prepara ed esegue le deliberazioni dell'assemblea, vigila l'esatto adempimento della concessione.

In caso di somma urgenza, il Comitato può prendere le deliberazioni spettanti all'assemblea, salvo ratifica della medesima, da promuoversi nel più breve tempo possibile, mediante convocazione straordinaria di essa.

I membri del Comitato esecutivo potranno per iscritto autorizzare il presidente a porre la sola sua firma volta per volta in quegli atti nei quali si richiede la firma di tutti i componenti il Comitato medesimo.

Art. 10.

Presidente del Comitato esecutivo.

Il presidente del consorzio rappresenta legalmente il Consorzio stesso a tutti gli effetti civili ed amministrativi. Egli convoca e presiede l'assemblea ed il Comitato. In caso di assenza temporanea o impedimento del presidente effettivo ne fa le veci il membro più anziano del Comitato.

In caso di decesso, decadenza o dimissioni, viene sostituito fino alla surroga del membro più anziano di nomina; ed a partire dal più anziano di età.

Disposizioni comuni.

Art. 11.

Validità delle adunanze.

Per la validità delle adunanze della assemblea è necessaria la presenza della metà almeno dei componenti di essa.

Però alla 2ª convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno tre membri. Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo, è sempre necessario l'intervento di almeno tre membri.

Art. 12.

Votazioni.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, il voto del presidente avrà la preponderanza.

Le votazioni sono prese a voti palesi, a meno che si tratti di persone, nel qual caso la votazione ha luogo a schede segrete.

Art. 13.

Durata del mandato e surrogazioni. Gratuità delle funzioni.

I componenti dell'assemblea e del Comitato, compreso il presidente del consorzio, durano in carica tre anni, e possono essere rieletti, salvo i casi di dimissione o di decesso, e salvo le cause di decadenza determinate dal verificarsi delle condizioni, in quanto siano applicabili, di cui agli articoli 22, 23, 24 della vigente legge comunale e provinciale.

In tali casi dovrà immediatamente provvedersi alla surrogazione dei membri mancanti, e i nuovi surroganti compiranno il periodo triennale dei surrogati.

Le funzioni sia dei membri costituenti l'assemblea, sia di quelli costituenti il Comitato sono gratuiti: saranno dal Consorzio rimborsate soltanto le spese effettive incontrate per l'esecuzione del mandato.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 14.

Segretario del Consorzio.

Qualora l'assemblea generale, a' termini dell'art. 7, n. 5, ritenga necessario di affidare le funzioni di segretario del consorzio ad una persona estranea al Consorzio stesso, essa dovrà essere scelta fra gli idonei all'ufficio di segretario comunale.

Il segretario prepara gli atti del Consorzio all'immediata dipendenza del presidente o di chi ne fa le veci; partecipa alle sedute dell'assemblea e del Comitato redigendone i verbali; provvede alla custodia degli atti del Consorzio.

Art. 15.

Servizio di cassa.

Il servizio di cassa del Consorzio sarà disimpegnato dal tesoriere comunale di Caltagirone.

Le somme presso questo depositate saranno erogate in base al bilancio dietro ordini emessi dal presidente del Comitato esecutivo, con le modalità fissate nel regolamento interno del Consorzio.

Art. 16.

Esercizio finanziario e spese.

L'esercizio finanziario del Consorzio si cómputa secondo l'anno solare.

Pel mantenimento del Consorzio e per le spese di amministrazione si stabiliscono L. 2350.00 annue, così ripartite:

Piazza Armerina	L.	482.—
San Michele di Ganzeria	»	84.—
San Cono	»	40.—
Mirabella Imbaccari	»	120.—
Caltagirone	»	890.—
Niscemi	»	294.—
Terranova	»	440.—

Art. 17.

Regolamento interno.

In una delle prime adunanze della assemblea generale, dopo l'ap-

provazione governativa del presente statuto, ed in ogni caso non più tardi di due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del R. decreto di approvazione dello statuto stesso, dovrà essere sottoposto all'approvazione della assemblea dal Comitato il regolamento interno per la gestione del Consorzio.

Art. 18.

Scioglimento del Consorzio.

Sciogliendosi il Consorzio si procederà alla liquidazione di tutte le attività e passività.

Soddisfatti gli obblighi assunti dal Consorzio, qualsiasi rimanenza sarà divisa fra i vari enti, nella stessa proporzione in cui ciascuno di essi ha contribuito alla costruzione della ferrovia.

Art. 19.

Osservanza delle leggi.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto saranno osservate le disposizioni sancite dalle leggi generali e speciali vigenti in materia.

Per quanto si riferisce alle ordinanze e deliberazioni della assemblea e del Comitato, si osserveranno, in quanto non sia dal presente statuto diversamente disposto, le norme che sono rispettivamente prescritte pei consigli e per le giunte comunali dalla vigente legge comunale e provinciale.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

Conferma delle nomine già avvenute.

Avendo già gli enti consorziati proceduto alla nomina dei loro rappresentanti, restano confermate tale nomine a' sensi ed agli effetti del presente statuto.

Nella I^a^ assemblea consorziale, dopo l'approvazione di legge del presente statuto, saranno nominati il presidente del consorzio e i quattro membri del Comitato esecutivo, e la nomina durerà per tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il numero* 956 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1905, n. 654, col quale venne approvata e resa esecutoria la Convenzione, stipulata il 15 stesso mese ed anno col comm. Saverio Parisi, per la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronchi Aulla-Monzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana della ferrovia Aulla-Lucca;

Vista l'istanza 9 gennaio 1909 con cui il concessionario domandò l'autorizzazione all'anticipata apertura all'esercizio del tratto Bagni di Lucca-Ponte di Campia, facente parte del tronco Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana, nonchè la corrispondenza della relativa quota proporzionale di sussidio chilometrico, dall'apertura del tratto stesso;

Vista l'altra istanza 4 marzo 1910, con cui il concessionario domandò che la sovvenzione governativa venisse ripartita, attribuendo per ciascun tronco la quota afferente alla costruzione e quella a garanzia dell'esercizio;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Vista la legge 12 luglio 1908, n. 444;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione suppletiva stipulata il 3 ottobre 1910 fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il comm. Saverio Parisi, a parziale modificazione dell'originario atto di concessione 15 dicembre 1905, per l'anticipata apertura all'esercizio, anche agli effetti della decorrenza della sovvenzione chilometrica, del tratto Bagni di Lucca-Ponte di Campia, e per la ripartizione della sovvenzione stessa nella parte da attribuirsi alla costruzione e in quella da riservarsi a garanzia dell'esercizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

N.° 104 di repertorio.

Atto addizionale alla convenzione 15 dicembre 1905 per la concessione della costruzione e dell'esercizio dei tronchi Aulla-Monzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana della ferrovia Aulla-Lucca.

L'anno millenovecentodieci addì tre del mese di ottobre in Roma, in una sala del Ministero dei lavori pubblici; dinanzi al sottoscritto primo segretario delegato alla stipulazione dei contratti si sono riuniti:

Da una parte

Le LL. EE. l'avv. Ettore Sacchi, ministro dei lavori pubblici e l'avv. Francesco Tedesco, ministro del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato.

E dall'altra

Il signor comm. Saverio Parisi, del fu Enrico, concessionario dei tronchi Aulla-Monzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana della linea Aulla-Lucca.

Premesso

che, mediante convenzione 15 dicembre 1905 approvata con decreto Reale 31 dicembre stesso anno, n. 654, il Governo accordava al signor comm. Saverio Parisi la concessione per la costruzione e l'esercizio dei tronchi Aulla-Monzone e Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana della linea Aulla-Lucca;

che, con l'articolo 4 dell'atto di concessione lo Stato si impegnò a

corrispondere al concessionario della linea un sussidio di L. 17,500 a km. per la durata di anni 70, con la condizione però che la corresponsione di tale sussidio non avrebbe avuto decorrenza se non quando fosse stata aperta all'esercizio la intera linea;

che, stante il rapido sviluppo assunto dai lavori di costruzione dei due tronchi, e in considerazione dei voti delle popolazioni della Garfagnana, perchè venga anticipata l'apertura all'eserzio della linea o di parte di essa, il concessionario ha chiesto al Governo la preventiva autorizzazione di poter aprire all'esercizio il tratto Bagni di Lucca-Ponte di Campia, facendo parte del tronco Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana, con che il Governo corrisponda dalla apertura di tale tratto la proporzionale quota di susssidio annuo chilometrico;

che, il concessionario, con istanza 4 marzo 1910 ha domandato che la sovvenzione annua chilometrica di L. 17,500 di cui al sovracitato articolo 4 della convenzione, venga ripartita stabilendo quale saranno per ciascun tronco aperto all'esercizio, le quote da attribuirsi rispettivamente alla costruzione ed a garanzia dell'esercizio;

ritenuto che tali domande implicano necessariamente una formale deroga al disposto dell'articolo 4 dell'atto di concessione e l'aggiunta di una nuova clausola relativa alla ripartizione della sovvenzione governativa:

tuttociò premesso, si è dalle parti come sopra comparse, convenuto e stipulato quanto appresso:

Art. 1.

La sovvenzione annua chilometrica di L. 17,500 che lo Stato si è obbligato a corrispondere al concessionario signor Parisi Saverio a termini dell'articolo 4 dell'atto di concessione comincerà a decorrere, dal giorno, dell'apertura all'esercizio, debitamente autozizzata, di ciascuna delle tratte:

1. Bagni di Lucca-Ponte di Campia;
2. Ponte di Campia-Castelnuovo di Carfagnana e Aulla-Monzone le quali ultime due dovranno aprirsi all'esercizio contemporaneamente.

Art. 2.

Rimangono fermi per tutto il resto i patti e le condizioni stabilite nel citato articolo 4 dell'atto di concessione circa la misurazione delle tratte sussidiabili e la liquidazione del sussidio.

Art. 3.

Il pagamento del sussidio riferentesi alla prima tratta Bagni di Lucca-Ponte di Campia, sarà sospeso se anche le altre tratte Ponte di Campia-Castelnuovo di Garfagnana e Aulla-Monzone non saranno aperte all'esercizio entro il 24 maggio 1911, a sensi dell'articolo 3 del capitolato di concessione.

Art. 4.

La sovvenzione governativa di L. 17,500 a chilometro è attribuita per ognuno dei tre tronchi in cui è stata divisa la linea per L. 15,750 alla costruzione e per L. 1750 a garanzia dell'esercizio.

Art. 5.

Le spese tutte del presente atto sono a carico del concessionario L'atto stesso sarà registrato col solo pagamento del diritto fisso di lire una e non sarà valido e definitivo se non dopo approvato per decreto Reale registrato alla Corte dei conti.

Il ministro del tesoro
FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici
ETTORE SACCHI.

Il concessionario
Saverio Parisi.

Luigi Cappelletti, teste.
Umberto Bignozzi, teste.

Avv. Carlo Petrocchi, primo segretario delegato ai contratti.

Il numero 959 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 dicembre 1909, n. 805;
Veduto l'art. 24 della su citata legge;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le norme per l'attuazione della legge 26 dicembre 1909, n. 805, per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato e per le ispezioni riguardanti l'insegnamento della educazione fisica, annesse al presente decreto, e firmate, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Sarà provveduto con altro Nostro decreto a quanto riguarda l'attuazione della predetta legge nelle scuole primarie.

Art. 3.

Il R. decreto 21 novembre 1897, n. 505, è abrogato, ed è pure abrogata ogni disposizione relativa all'insegnamento e agli insegnanti di educazione fisica nelle scuole medie, anteriore alla legge 26 dicembre 1909, n. 805.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CREDARO — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

NORME

per l'attuazione della Legge 26 dicembre 1909, n. 805, per il coordinamento di essa con le altre dello Stato e per le ispezioni riguardanti l'educazione fisica.

TITOLO I.

Norme preliminari.

Art. 1.

Le norme riguardanti il personale, così di ruolo come incaricato senza specificazione di sesso, si applicano ugualmente al personale maschile e al femminile. Parimenti si applicano ugualmente alle classi e squadre maschili e femminili e alla scolaresca dell'uno e dell'altro sesso, le norme che non si riferiscono esplicitamente a classe, squadra, scolaresca solo maschile, o solo femminile.

Art. 2.

Negli Istituti d'istruzione media frequentati da alunni dell'uno e dell'altro sesso, tutte le disposizioni relative al riparto di essi in classi parallele o squadre di più classi per l'educazione fisica, si applicano separatamente alla scolaresca maschile e alla femminile.

Art. 3.

Ogni qual volta nelle presenti norme è fatta menzione di attribuzioni del *provveditore* o del *Consiglio provinciale scolastico*, esse, quando si tratta di Istituti tecnici e nautici, spettano invece rispettivamente al *Presidente della Giunta di vigilanza* o alla *Giunta di vigilanza*, salvo la disposizione dell' ultimo paragrafo dell'art. 7.

TITOLO II.

Squadre ginnastiche e classi aggiunte.

Art. 4.

Il riparto degli alunni per l'educazione fisica corrisponde nelle Scuole normali, per ogni anno di corso, alla formazione delle classi ordinarie ed aggiunte per le altre discipline, salvo la disposizione speciale dell' articolo seguente.

Nelle altre Scuole medie, vi corrisponde nei seguenti casi:

a) se riunendo le scolaresche di due classi parallele, ne risulta un numero di alunni obbligati all'educazione fisica superiore a 40

b) se, per comprovata deficienza di ampiezza della palestra, sia parimenti necessario tener divise le classi, o se si tratta di scolaresche appartenenti a sezioni di scuola tecnica o d' Istituto tecnico o nautico, aventi diverso ordinamento di studi.

Nei casi indicati alla lettera *b)* la riunione è tuttavia obbligatoria se il numero complessivo degli alunni di due classi parallele non supera i 25.

Art. 5.

Quando gli alunni obbligati all'educazione fisica sono complessivamente in due o più classi successive del medesimo Istituto non più di 25, essi si riuniscono per le esercitazioni in una sola squadra.

Per tale riunione di classi, il ginnasio e il liceo; la scuola normale e la complementare si considerano sempre come Istituti distinti. Nelle scuole normali, le classi sono riunite soltanto per l'insegnamento pratico.

Art. 6.

Non appena chiuse le iscrizioni, il capo d' Istituto invia al Ministero, per mezzo del provveditore, le proposte a sensi di legge e delle presenti norme, per l' istituzione delle classi aggiunte e per la formazione delle squadre così maschili come femminili; presenta per iscritto al provveditore le proposte da farsi al Ministero per l'assegnazione delle classi aggiunte e delle squadre, e provvede provvisoriamente all'educazione fisica, attenendosi il più possibile a quanto fu fatto l' anno scolastico precedente.

Art. 7.

Nelle località nelle quali esiste più d'una scuola media governativa, i capi di Istituto tengono, entro il mese d'ottobre, un'adunanza, convocata e presieduta dal più anziano di essi, per concordare le proposte relative all'assegnazione delle classi aggiunte e delle squadre.

Nel capoluogo di Provincia l'adunanza è presieduta dal provveditore, ma vi intervengono anche i presidi dell' Istituto tecnico e del nautico.

Art. 8.

Il provveditore, prese in esame le proposte dei capi d' Istituto, le trasmette al Ministero con le sue osservazioni. Il Ministero assegna le classi e le squadre agli insegnanti, a sensi di legge e delle presenti norme, e sempre entro il limite massimo di orario consentito dal paragrafo secondo dell' articolo 14 della legge 26 dicembre 1909, n. 805.

Contro l' assegnazione delle classi aggiunte, è ammesso, entro quindici giorni, il ricorso degli interessati al ministro, che provvede definitivamente, sentita la sezione per l' istruzione media della Giunta del Consiglio superiore.

Il ricorso non è sospensivo.

TITOLO III.

Passeggiate.

Art. 9.

I giorni e l' itinerario delle passeggiate sono determinati dal capo d'Istituto, sentiti i professori che debbono parteciparvi.

Esse hanno luogo preferibilmente in giorni di scuola. In quei giorni, gli alunni delle classi che vi prendono parte, non hanno alcun'altra lezione, antimeridiana o pomeridiana, a seconda che la passeggiata si effettua nelle ore del mattino o del pomeriggio.

Dal termine delle passeggiate al principio delle lezioni, deve sempre correre un conveniente intervallo.

Art. 10.

Le passeggiate sono regolate nei loro particolari dalle istruzioni ministeriali di cui all' art. 72 delle presenti norme.

Ad esse partecipa tutta la scolaresca dell' uno e dell' altro sesso, compresi i convittori, fatta eccezione di quei soli alunni che debbono esserne dispensati in conformità del risultato della visita medica.

TITOLO IV.

Dispense dall' obbligo.

Art. 11.

Gli alunni delle scuole medie, classiche, tecniche e complementari possono essere esonerati dal capo d' Istituto dall' insegnamento dell' educazione fisica, parzialmente o totalmente.

Parzialmente, se da visita medica resulti che l' alunno debba astenersi da alcuni determinati esercizi.

Totalmente, se dalla detta visita resultino condizioni fisiche, le quali rendano necessario l' esonero completo.

La dispensa è concessa d' anno in anno, salvo il caso di imperfezioni fisiche o di mali organici aventi carattere permanente e insanabile.

Il certificato medico deve dichiarare se la dispensa comprenda o no anche le passeggiate.

La visita è disposta dal capo d' Istituto, che incarica di eseguirla un medico militare o il medico provinciale e, in mancanza di essi, l' ufficiale sanitario del Comune.

La visita alle alunne è sempre fatta al loro domicilio.

La domanda di dispensa è provocata dal capo d' Istituto quando l' insegnante di educazione fisica riconosca nell'alunno imperfezioni che gli impediscano di profittare dell' insegnamento, o che rendano l' insegnamento stesso nocevole alla sua salute.

Art. 12.

Sono assimilati, per quanto riguarda la dispensa dall' obbligo dell' educazione fisica, agli alunni delle altre scuole medie, coloro che frequentano le scuole normali con rinunzia a conseguire il diploma d' abilitazione all' insegnamento elementare.

Rimane fermo per i dispensati ciò che dispone l' art. 100 del regolamento approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598, per i loro attestati di licenza.

Art. 13.

I genitori o tutori degli alunni per i quali si richiede la dispensa dall'educazione fisica, debbono farne domanda scritta al capo d'Istituto e depositare presso la segreteria dell' Istituto stesso la somma di lire cinque, quale onorario spettante al medico.

Per gli alunni che presentano l' attestato di povertà, non si fa luogo al deposito e la visita è gratuita.

Art. 14.

Le alunne delle scuole medie classiche, tecniche e complemen-

tari sono dispensate dall' obbligo dell' educazione fisica quando il loro numero complessivo in un Istituto sia inferiore a 10 e non si possa opportunamente provvedere ad aggregarle a squadre femminili d'altra scuola dello stesso grado. Per questa esenzione il liceo e il ginnasio annesso si considerano Istituti separati.

Nulla è innovato a ciò che dispone per i ciechi e i sordo-muti l'art. 101 del regolamento approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598.

Art. 15.

In tutti i casi, nei quali gli alunni abbiano l' insegnamento dell' educazione fisica fuori della scuola, o ne siano dispensati per cause non dipendenti dalle loro condizioni sanitarie, essi, così dell' uno come dell' altro sesso, sono del pari obbligati a partecipare alle passeggiate scolastiche.

Art. 16.

L' obbligo dell' educazione fisica negli Istituti tecnici è limitato al 1° biennio di corso, tranne per gli alunni delle sezioni fisico-matematica e di commercio e ragioneria.

Gli alunni della sezione di commercio e ragioneria avranno tuttavia tale obbligo nel 3° e 4° anno di corso, solo dopo che si sarà provveduto alle modificazioni di orario di cui all' art. 70.

TITOLO V.

Note di condotta, di frequenza e di profitto.

Art. 17.

Le note di condotta e di profitto per la educazione fisica sono date nella stessa forma e con le stesse norme con cui vengono assegnati, a seconda del regolamento approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598 e della legge 14 giugno 1907, n. 324, i voti di condotta e di profitto per le altre discipline; e producono i medesimi effetti così per gli alunni, come per i privatisti che si presentano ad esami di ammissione o di licenza.

La valutazione del profitto per la determinazione del voto di sufficienza è fatta in base ai soli esercizi che nei programmi saranno indicati tali da potersi eseguire da qualsiasi alunno non dispensato dall' educazione fisica, senza presentare pericoli e senza esigere speciali attitudini.

Per le scuole normali, la disposizione del paragrafo precedente, è riferibile alla sola parte pratica, fermo restando ciò che dispongono gli art. 98, lettera *f)* e 99, paragrafo 2° del regolamento approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598.

Art. 18.

La nota di frequenza è data ad ogni trimestre in base all' assiduità dell' alunno alle lezioni, ed è espressa con le parole: *notevole, sufficiente, insufficiente.*

La frequenza è insufficiente quando l' alunno, nel trimestre, sia stato assente per cinque volte dalle lezioni di educazione fisica, comprese le passeggiate, senza che le assenze siano state debitamente giustificate al capo d' Istituto.

Ove ciò avvenga per due trimestri, l' alunno non può essere dispensato dall' esame d' educazione fisica, e deve in ogni caso sostenerlo nella seconda sessione.

Qualora il numero delle assenze, anche giustificate, raggiunga la metà delle lezioni del trimestre, comprese le passeggiate, non si assegna nota di frequenza, salvo applicare, ove ne sia il caso, le disposizioni dell' art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 13 ottobre 1904, n. 598.

Art. 19.

L' insegnamento dell' educazione fisica agli alunni dei convitti nazionali, che frequentano scuole medie non normali, è dato nell'interno del convitto dallo speciale istruttore, legalmente abilitato, e scelto di regola fra gli insegnanti della medesima disciplina delle scuole medie governative del luogo.

I voti trimestrali e quelli di scrutinio finale e di esame per i detti convittori, sono assegnati collegialmente dal rettore, dal vicerettore e dall' insegnante di educazione fisica, su proposta di quest' ultimo.

Qualora nel convitto sia impartito l' insegnamento dell' educazione fisica a scopo militare, sotto la vigilanza d' un ufficiale dell' esercito, l' ufficiale partecipa alle votazioni collegiali invece del vice rettore.

I voti trimestrali e quelli di scrutinio finale e di esami sono di volta in volta trasmessi dal rettore al capo dell' Istituto d' istruzione media, frequentato dai convittori.

Nel convitto di Assisi per gli orfani dei maestri elementari, ed in altri analoghi, gli alunni della scuola normale, oltre all'attendere nella scuola stessa all' educazione fisica in conformità di legge e delle presenti norme, possono partecipare nel convitto a quella parte complementare dell' educazione fisica che ha speciale scopo militare.

Art. 20.

Possono ricevere l'educazione fisica nell'interno del convitto i giovani di convitti maschili appartenenti a Provincie, Comuni od altri enti morali che frequentino scuole medie classiche o tecniche governative o pareggiate, sempre quando il convitto abbia un insegnante di educazione fisica legalmente abilitato, un regolamento approvato dall' autorità scolastica provinciale; e sia dotato di conveniente palestra, fornita dei voluti attrezzi.

I voti trimestrali e quelli di scrutinio finale e di esami sono in tale caso assegnati collegialmente dal capo dell' Istituto e dall' insegnante di educazione fisica della scuola media frequentata dai convittori, e dall' insegnante di educazione fisica del convitto, su proposta di quest' ultimo.

Il capo dell'Istituto e l' insegnante di educazione fisica delle scuole frequentate dai convittori, sono presenti all' esperimento trimestrale ed hanno facoltà di assistere nel convitto a lezione di educazione fisica.

Quando l' insegnante del convitto è quello stesso della scuola media frequentata dai convittori, partecipa alla votazione collegiale il rettore, o in mancanza di esso il vice rettore o un istitutore interno.

L' autorizzazione per l' insegnamento dell' educazione fisica nell' interno del convitto è data d' anno in anno dal provveditore sul conforme parere del capo dell' Istituto d' istruzione media, al quale i convittori sono iscritti.

Qualora il provveditore dissenta dal parere del capo d' Istituto, ne fa rapporto motivato al Ministero, che delibera definitivamente.

Art. 21.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano altresì quando sia chiesta la stessa concessione da educandati e collegi femminili appartenenti a Provincie, Comuni od altri Enti morali, per le convittrici che frequentano scuole medie, classiche, tecniche o complementari, governative o pareggiate.

Qualora la autorizzazione sia data, i voti trimestrali e quelli di scrutinio finale e di esami sono assegnate alle convittrici collegialmente dal capo dell'Istituto e dalla insegnante di educazione fisica della scuola media da esse frequentata e dalla insegnante interna di educazione fisica, su proposta di quest' ultima.

Quando l' insegnante interna d' educazione fisica è quella stessa della scuola media, partecipa alle votazioni collegiali la direttrice, o, in mancanza di essa, la vice direttrice o una delle istitutrici interne.

Art. 22.

La propina d'esame di licenza spetta all' insegnante d'educazione fisica della scuola media per tutti gli alunni obbligati all' educazione fisica da lui istruiti e non dispensati dalle tasse.

La propina spetta pure al capo d' Istituto e all' insegnante della scuola media per gli alunni interni di convitti, educandati e collegi, alla classificazione dei quali essi partecipano. La propina è, in

questo caso, a carico dell' Ente cui il convitto, educandato o collegio appartiene.

La propina è data per tutti gli Istituti d'istruzione media nella misura stabilita dalla tabella *G* della legge 8 aprile 1906, n. 142, per le scuole normali maschili se si tratta d'alunni, e nella misura stabilita per le scuole normali femminili se si tratta d'alunne.

TITOLO VI.

Palestre.

Art. 23.

Chi voglia aprire un Istituto privato d'istruzione media, deve unire alla relativa domanda il titolo di abilitazione dell' insegnante di educazione fisica e la pianta dei locali in cui l'Istituto avrà sede, dimostrando di aver provveduto adeguatamente per tutto quanto riguarda l'educazione fisica degli alunni.

Il provveditore affida al medico provinciale, o in mancanza di esso all' ufficiale sanitario del Comune di accertarsi, oltre che della salubrità del locale, anche della convenienza della parte di esso destinata alla educazione fisica degli alunni.

Contro il diniego d'apertura dell' Istituto da parte del provveditore per causa dei locali, è ammesso il ricorso al Ministero, il quale delibera definitivamente, sentito l'avviso del Consiglio provinciale sanitario e disponendo, ove sia del caso, opportuni accertamenti a spese dell' Istituto richiedente.

Art. 24.

La palestra e il campo di giuochi, anche se non annessi all' edificio in cui ha sede una scuola media, sono parte del locale scolastico ad uso della scuola stessa per ogni effetto di legge o di particolare convenzione.

Parimenti sono parte del materiale non scientifico, per ogni effetto di legge o di particolare convenzione, gli attrezzi e gli altri arredi necessari per le esercitazioni di educazione fisica della scolaresca.

Art. 25.

Le palestre e gli annessi campi di giuochi delle scuole medie governative e pareggiate debbono, per ampiezza, essere sufficienti alle esercitazioni ginnastiche di una squadra di 40 alunni.

Questa disposizione si applica così per la costruzione di nuovi edifici, come per la costruzione di nuove palestre e annessi campi di giuochi ad uso di edifici attualmente esistenti.

Per le palestre che servono attualmente ad uso degli edifici esistenti, si può tollerare un'ampiezza sufficiente per squadre di almeno 25 alunni.

Per gli edifici scolastici esistenti che non abbiano palestra attigua, spetta al capo d' Istituto il prendere accordi col capo dell'Amministrazione obbligata a fornirla, perchè essa non sia a troppa distanza dalla scuola, sentendo anche l' insegnante di educazione fisica.

Qualora la scolaresca di un Istituto esiga la formazione di un tale numero di classi o squadre per la educazione fisica, che non possano essere esercitate tutte in una sola palestra, l'Ente che ha l'obbligo di fornire i locali, deve provvederne una seconda.

Art. 26.

Entro il termine di cinque anni deve essere provveduto, con palestre adatte e sufficienti, anche per l'esercitazioni delle squadre ginnastiche femminili di Istituti d'istruzione media aventi scolaresca promiscua.

Per tali squadre, sino a quando non sia espressamente provveduto, può essere dal Comune assegnata in ore opportune la palestra d'una prossima scuola elementare femminile, sufficientemente ampia.

In modo analogo deve essere provveduto, per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate miste.

Art. 27.

La concessione di palestre municipali delle scuole medie per le esercitazioni di società ginnastiche od altre sportive, non può essere fatta a società che abbiano scopi di lucro, od altri scopi che non siano propriamente di educazione fisica o di sport.

La concessione deve in ogni caso essere approvata dal provveditore, al quale spetta di accertarsi dell' adempimento di quanto prescrivono l'art. 8 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, e il primo paragrafo del presente articolo.

Art. 28.

Qualora un Istituto d'istruzione media debba essere trasferito da un locale occupato attualmente, appartenga o no all' amministrazione che deve provvederlo, l'autorità scolastica non autorizza il trasferimento se il nuovo locale non è fornito di palestra con annessa area scoperta, di ampiezza corrispondente a quanto prescrive il 1° paragrafo dell'art. 25 delle presenti norme, attigua all' Istituto o quanto meno a breve distanza da esso.

Art. 29.

Il provveditore ha cura che i Comuni e gli altri enti di cui è parola all'art. 7 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, adempiano a tutti i loro obblighi riguardo alla somministrazione dei locali e del materiale occorrente per le palestre e i campi di giuoco, in conformità di legge e delle presenti norme.

In caso di dissenso fra il provveditore e gli enti locali, decide definitivamente il Ministero, sentito l'avviso del Consiglio provinciale scolastico.

Art. 30.

La regificazione e la nuova istituzione d'una scuola media e l'erezione in Istituto autonomo di corsi completi di classi paralelle di una scuola governativa di capoluogo di Provincia, non ha luogo se il locale non è dotato di palestra coperta e annesso campo di giuoco forniti del necessario materiale e capaci l'uno e l'altro per le esercitazioni d'una squadra di 40 allievi.

Quando si tratta di regificazione, può tollerarsi che la palestra e l'annessa area scoperta abbiano minore ampiezza, purchè siano capaci per le esercitazioni di squadre di almeno 25 alunni, e riconosciute sufficienti al momento della regificazione, e purchè l'ente che mantiene la scuola assuma regolare impegno di fornire, ove occorra, una palestra più spaziosa, o di sostenere tutta la spesa per il maggior numero di classi aggiunte e squadre ginnastiche che debbano formarsi per l'angustia della palestra.

TITOLO VII.

Istituti di Magistero per l'educazione fisica.

Art. 31.

Sopraintende, subordinatamente al ministro, a ciascuno degli Ististituti di Magistero per l'educazione fisica, una Giunta di vigilanza, così costituita:

Il presidente e due commissari (fra i quali una signora) nominati dal ministro della pubblica istruzione;

Il preside dell' Istituto;

Un commissario, nominato dal ministro della guerra, e uno nominato dal ministro della marina;

Uno, nominato nel proprio seno dalla Facoltà di medicina e chirurgia della Università locale;

Uno, nominato nel proprio seno dal Consiglio comunale della località in cui ha sede l' Istituto.

Art. 32.

I membri della Giunta sono nominati per un triennio e sono rieleggibili.

Quelli peraltro nominati dalla Facoltà di medicina e chirurgia della Università locale e dal Consiglio comunale della località in cui ha sede l' Istituto cessano dal far parte della Giunta, anche prima del triennio, quando perdano la qualità per effetto della quale furono eletti, o trasferiscano la dimora ad altra città che non sia quella in cui ha sede l' Istituto.

Il preside, o chi ne fa le veci riferisce sugli affari riguardanti l'Istituto.

La Giunta di vigilanza esercita attribuzioni simili a quelle della Giunta di vigilanza per gli Istituti tecnici; in conformità delle speciali disposizioni che saranno contenute nel regolamento per gli Istituti di Magistero da emanarsi ai sensi dell'art. 72 delle presenti norme.

Art. 33.

I concorsi alle cattedre di ruolo degli Istituti di Magistero per la educazione fisica hanno luogo per titoli e per esame, nei modi che verranno determinati dal regolamento speciale per gli Istituti medesimi. Coloro che hanno compiuti i 40 anni vi sono ammessi soltanto se hanno prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai 40 anni.

Ai concorsi alle cattedre di ginnastica pratica, di canto e di scherma non è ammesso in nessun caso chi abbia compiuto l'età di 50 anni.

Art. 34.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, sono composte di cinque membri, fra i quali il preside dell'Istituto presso cui il concorso è bandito o chi ne faccia le veci. Gli altri quattro sono scelti:

a) per la fisiologia ed igiene, la metodologia e la ginnastica teorica, fra gli ordinari o straordinari della corrispondente cattedra degli altri Istituti di magistero e fra professori e docenti universitari di insegnamenti di materia corrispondente od affine;

b) per la ginnastica pratica, fra gli ordinari o straordinari della corrispondente cattedra degli altri Istituti e fra quelli di fisiologia ed igiene, metodologia e ginnastica teorica così del medesimo come degli altri Istituti;

c) per la scherma, fra maestri di riconosciuta singolare perizia;

d) per il canto, fra professori della stessa materia di Istituti musicali presso i quali si rilascia la corrispondente abilitazione ad insegnare nelle scuole medie.

La nomina dei quattro commissari spetta al ministro su designazione d'un triplice numero fatta dalla Giunta di vigilanza dell'Istituto presso il quale è vacante la cattedra.

Ai commissari che non siano professori o docenti d'Università sono corrisposte le indennità di viaggio e le diarie nella misura stabilita per i concorsi alle cattedre nelle Scuole medie.

Art. 35.

Il giudizio definitivo pronunziato dalle Commissioni sul merito dei concorrenti è inappellabile.

Nel caso di ricorsi riferentisi alla procedura del concorso, il ministro sente l'avviso della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione, inanzi di provvedere definitivamente.

I ricorsi di cui al paragrafo precedente, non sono più ammessi decorso il termine di trenta giorni da quello in cui sia stato comunicato a ciascuno dei concorrenti che la Commissione giudicatrice ha ultimati i suoi lavori.

Art. 36.

Gli incaricati fuori ruolo sono nominati dal ministro annualmente; ad eccezione del preside, che è incaricato di triennio in triennio.

La loro prima nomina è fatta:

Quanto al preside su proposta della Giunta di vigilanza, la quale propone pure il segretario e l'insegnante di canto, ove il ministro creda che si provveda temporaneamente a tali uffici con personale fuori ruolo;

Quanto all'incaricato d'anatomia, fra tre nomi designati, con proposta motivata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università locale;

Quanto all'incaricato di tiro a segno e tecnica militare, fra tre nomi designati, con proposta motivata dal ministro della guerra;

Quanto all'incaricato di voga e nuoto, fra tre nomi designati, con proposta motivata, dal ministro della marina.

Per le riconferme e le non riconferme del personale fuori ruolo è sempre sentito il parere motivato dalla Giunta di vigilanza.

La riconferma dell'incaricato di tiro a segno, e di quello di voga e nuoto non può avere luogo quando l'incaricato abbia compiuto il 55° anno di età.

Il ministro dell'istruzione prende accordi rispettivamente coi ministri della guerra e della marina per quanto riguarda l'insegnamento di tiro a segno e tecnica militare e quello di voga e nuoto, e per il materiale necessario agli insegnamenti stessi.

Art. 37.

I professori degli Istituti di magistero possono essere trasferiti, dall'uno all'altro, per loro domanda, sentito l'avviso della Giunta di vigilanza dell'Istituto al quale chiedono di essere destinati.

Il trasferimento può aver luogo anche per motivi di servizio, i quali però si debbono far noti all'interessato nel parteciparglì il provvedimento. Il professore trasferito può entro un mese dalla ricevuta partecipazione, presentare ricorso al ministro, il quale delibera definitivamente, sentita la Giunta del Consiglio superiore.

Per quanto riguarda la disciplina, si applicano ai professori degli Istituti di magistero le disposizioni della legge 8 aprile 1906, n. 141, rimanendo però, relativamente ad essi, affidate alla Giunta del Consiglio superiore, le attribuzioni spettanti alla sezione per l'istruzione media della Giunta stessa.

Art. 38.

Al personale amministrativo e di servizio degli Istituti di magistero, si applicano rispettivamente, per quanto riguarda i trasferimenti e la disciplina, le disposizioni riguardanti gli impiegati civili e gli uscieri.

Art. 39.

Per essere iscritti agli Istituti di magistero occorre un'età non minore di 18 anni compiuti, nè maggiore di 28 parimenti compiuti.

Non si ammettono uditori, nè si consentono ammissioni di alunni per equipollenza di titoli.

Salvo le eccezioni indicate all'art. 12 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, nessuno può essere ammesso agli esami presso gli Istituti di magistero, senza averne frequentato i corsi come alunno regolare.

Coloro che per il primo paragrafo dell'art. 12 della legge predetta possono presentarsi agli esami di abilitazione presso Istituti senza frequentarne i corsi, non sono più ammessi a tali esami quando abbiano compiuti i 30 anni di età.

Art. 40.

Negli Istituti di magistero per l'educazione fisica si fanno esami speciali sulle singole discipline ed esami finali per il conferimento del diploma.

Tutte le Commissioni d'esame, sono presiedute dal preside, o da chi ne fa le veci.

Gli insegnamenti di cui al n. 5 dell'ultimo paragrafo dell'art. 11 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, sono obbligatori solo per gli uomini.

Per le donne, è compreso nell'insegnamento della ginnastica pratica e giuochi anche quello della danza.

I candidati all'esame finale debbono depositare, prima che esso abbia luogo, alla segreteria dell'Istituto, la somma di L. 6 spettante all'erario per il diploma, e l'ammontare della voluta marca da bollo.

La segreteria ne fa il versamento all'erario innanzi la consegna del diploma; e, nel caso di disapprovazione del candidato, ne fa a questo la restituzione.

Coloro che non conseguono il diploma nelle due sessioni d'esame dell'anno nel quale si presentano per la prima volta e in quelle del-

l'anno successivo, non possono ripresentarsi ulteriormente; hanno però facoltà di ripetere interamente il biennio di corso purchè entro i voluti limiti di età.

Art. 41.

I professori di ginnastica pratica e giuochi debbono coordinare il loro insegnamento con quello del professore di ginnastica teorica; e coadiuvare il professore stesso negli esercizi di comando.

TITOLO VIII.

Conversione del vecchio diploma nel nuovo.

Art. 42.

Gli abilitati a tutto l'anno scolastico 1909-910 all'insegnamento della ginnastica nelle scuole medie, che posseggano la licenza dal liceo o dall'istituto tecnico o dalla scuola normale; si trovino da tre anni in servizio presso le scuole medie governative o pareggiate ed aspirino al conseguimento per titoli del nuovo diploma istituito con la legge 26 dicembre 1909, n. 805, debbono farne domanda al Ministero dell'istruzione pubblica non più tardi del 30 aprile 1914.

La domanda deve essere corredata, oltre che dai documenti comprovanti le condizioni di cui sopra, da titoli atti a dimostrare sode conoscenze teoriche dell'educazione fisica e notevole attitudine all'insegnamento, riconosciuta anche da ispezione governativa.

Il ministro delibera inappellabilmente, sentito l'avviso della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 43.

Gli abilitati a tutto il 1909-910 che per poter aspirare al conseguimento del nuovo diploma per esame intendono presentarsi alle prove di lingua e lettere italiane e di scienze fisiche e naturali presso una scuola normale, debbono presentare la domanda, corredata del diploma anteriormente conseguito, al direttore della cuola nel tempo stabilito per i candidati esterni agli esami di licenza e debbono depositare alla segreteria della scuola la somma di sei lire spettante a titolo di propina per L. 2 al direttore e per L. 1 a ciascuno degli altri membri delle due sottocommissioni.

Qualora non superino le prove, o non si presentino ad esse nella sessione di luglio, possono presentarsi a ripararle o a farle nella sola sessione auuntnale del medesimo anno.

Art. 44.

Gli abilitati a tutto il 1909-910 che aspirano a conseguire il nuovo diploma per esami, pur non possedendo la licenza da una scuola media di secondo grado, e non intendono presentarsi alle prove di lingua e lettere italiane e di scienze fisiche e naturali presso una scuola normale, debbono presentare al Ministero la domanda coi loro titoli di coltura non oltre il 30 aprile 1914.

Il imnistro provvede sul conforme avviso della Giunta del Consiglio superiore.

Art. 45.

Nei programmi per gli Istituti di magistero da approvarsi in conformità dell'art. 72 delle presenti norme, sarà stabilito entro quali limiti dovranno essere contenuti gli esami speciali e l'esame generale per gli aspiranti al conseguimento del nuovo diploma di abilitazione, i quali trovansi in possesso del vecchio.

TITOLO IX.

Posti di ruolo e incarichi.

Art. 46.

Nelle scuole medie d'ogni ordine e grado l'insegnamento della educazione fisica è sempre impartita separatamente per sesso; agli alunni da uomini e alle alunne da donne.

Nelle scuole normali dichiarate miste, la parte teorica dell'insegnamento può farsi ad alunne ed alunni riuniti, dal titolare della cattedra; ferma restando per la parte pratica la disposizione del paragrafo precedente.

Art. 47.

Nei ruoli organici da determinarsi a sensi dell'art. 16 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, sarà indicato separatamente il numero dei posti per uomini e di quelli per donne, tenendo presente che la istituzione di posti di ruolo per le classi femminili, se si tratta di Istituto prevalentemente maschile e per le classi maschili, se si tratta di Istituto prevalentemente femminile, non potrà aver luogo se non quando le dette classi abbiano un numero di alunne o di alunni pari alla metà di quello richiesto per lo sdoppiamento delle classi e formino corsi completi stabili a sensi di quanto è stabilito dal regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, e modificato con R. decreto 21 luglio 1910, n. 529.

Nei ginnasi uniti a licei la determinazione dei posti di ruolo è fatta in base alla popolazione scolastica del ginnasio; e le classi liceali sono affidate all'insegnante del corrispondente corso ginnasiale con retribuzione per l'eccedenza d'orario e con precedenza sopra ogni altro incarico nel medesimo o in altro Istituto; sempre entro il limite massimo di 30 ore settimanali d'insegnamento.

Quando l'Istituto tecnico ed il nautico hanno sede nello stesso locale e dipendono dallo stesso preside, essi costituiscono per la determinazione dei posti di ruolo un unico Istituto.

Art. 48.

Gli insegnanti di ruolo che a termini dell'art. 19 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, hanno l'obbligo di 6 o 12 ore in più di lezione, oltre il normale, debbono, ogni qualvolta sia possibile, compiere tutte le ore d'obbligo nel medesimo Istituto,

A tale effetto il ginnasio-liceo costituisce un unico Istituto.

Art. 49.

Quando avvenga la conversione d'una scuola media, l'insegnante, che a sensi delle disposizioni vigenti sia assunto in servizio governativo, apparterrà al gruppo *A* del 3° ordine di ruoli, nei seguenti casi;

1° Se fu nominato per concorso bandito dopo la promulgazione della legge 26 dicembre 1909, n. 805, e sia quindi provveduto del nuovo diploma;

2° Se pur essendo stata la sua nomina anteriore alla promulgazione della legge stessa, egli si sia di poi provveduto del nuovo diploma, ed all'atto della conversione della scuola abbia conseguito da almeno due anni, con deliberazione dell'Ente, approvata dal Consiglio provinciale scolastico, grado e stipendio quali sono determinati per gli insegnanti governativi dall'art. 14 della legge 26 dicembre 1909, n. 805.

In ogni altro caso, l'insegnante appartiene al gruppo *C* del 3° ordine di ruoli, acquistando però la facoltà di partecipare ai nuovi concorsi di cui al 3° paragrafo dell'art. 20 della legge predetta, qualora all'epoca della promulgazione di essa fosse, da non meno di tre anni, insegnante di ginnastica nella scuola che si converte, con nomina approvata dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 50.

Il diploma d'abilitazione all'insegnamento della ginnastica conseguito a tutto l'anno scolastico 1909-910 continua ad essere valevole:

a) per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole medie pubbliche non pareggiate e nelle private;

b) per l'insegnamento medesimo nei convitti, educandati e collegi quando non vi si possa provvedere con persona munita del nuovo diploma, o l'insegnante sia in ufficio da prima della promulgazione della legge 26 dicembre 1909, n. 805;

c) per incarichi di supplenze nelle scuole medie governative e pareggiate, se non vi si può provvedere con idonei nei concorsi banditi dopo la promulgazione della legge predetta o con insegnanti d'educazione fisica di ruolo; e l'incarico non sia richiesto da persona in possesso del diploma rilasciato dagli Istituti di magistero.

Art. 51.

Qualora per incarichi di supplenze, si debba provvisoriamente ricorrere a persone non munite di diploma d'abilitazione, hanno la preferenza:

1° gli abilitati all'insegnamento d'educazione fisica e scherma nell'esercito;

2° i maestri di società ginnastiche, ritenuti adatti dal capo dell'Istituto nel quale sarebbero chiamati ad insegnare;

3° I maestri elementari parimenti ritenuti adatti, e purchè non ne derivi loro complessivamente un orario settimanale di oltre 30 ore.

Art. 52.

La retribuzione determinata dal 3° paragrafo dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142, è commisurata allo stipendio di straordinario del gruppo *A* del 3° ordine di ruoli, quando il supplente sia fornito del nuovo diploma, e nell'Istituto sia attuato l'orario di tre ore settimanali per classe.

In ogni altro caso la retribuzione è commisurata allo stipendio di straordinario del gruppo *C* del 3° ordine di ruoli.

Durante il periodo transitorio di cui all'art. 17 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, la retribuzione determinata dal 3° paragrafo dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142, spetta anche agli incaricati d'Istituti e di corsi completi aventi carattere di stabilità a sensi della legge 8 aprile 1906, n. 142, per i quali, non sono temporaneamente istituiti posti di ruolo.

Art. 53.

L'incarico di supplenza temporanea in un Istituto può essere dato anche all'insegnante di ruolo o al supplente d'educazione fisica di altro Istituto di Comune diverso, quando vi sia il parere favorevole dei due capi d'Istituto e del provveditore, e purchè la distanza fra le due località non superi i 50 chilometri, da potersi percorrere in ferrovia o con altro mezzo di trasporto a trazione meccanica, che faccia regolare servizio quotidiano.

L'insegnante deve avere residenza stabile nell'uno o l'altro dei due Comuni e non può essergli in nessun caso applicata la concessione eccezionale indicata al paragrafo 2° dell'art. 8 del R. Decreto 22 novembre 1908, n 693.

È sempre vietato insegnare in più di due Comuni.

TITOLO X.

Concorsi per gli insegnanti delle scuole medie.

Art. 54.

I membri delle Commissioni giudicatrici delle catedre di educazione fisica nelle scuole medie governative sono nominati dal ministro, senza ordine di precedenza, fra le seguenti categorie:

a) professori e docenti di Università e di Istituti superiori di anatomia, fisiologia, igiene, pedagogia; e incaricati nelle Università e Istituti superiori del corso d'educazione fisica di cui all'art. 9 della legge 26 dicembre 1909, n. 805;

b) professori degli Istituti di magistero per l'educazione fisica, delle materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'ultimo paragrafo dell'articolo 11 della predetta legge;

c) professori ordinari di educazione fisica nelle scuole medie governative che insegnino tale disciplina con ufficio di ruolo da 10 anni almeno, compresi quelli d'esercizio quali reggenti o effettivi di ginnastica nelle scuole stesse anteriormente al 1° ottobre 1909. A far tempo dall'anno scolastico 1911-912 i detti professori dovranno inoltre essere forniti del nuovo diploma o essere fra i vincitori del concorso contemplato dal 1° paragrafo dell'art. 20 della legge 26 dicembre 1909, n. 805.

Art. 55.

Per le scuole pareggiate la Commissione giudicatrice è sempre composta di 5 membri e presieduta dal capo dell'amministrazione che mantiene la scuola o da chi ne fa le veci. Gli altri membri sono eletti nel modo seguente:

Due, dal Consiglio scolastico provinciale e scelti uno fra le persone delle categorie *a*) e *b*) e l'altro fra le persone della categoria *c*) indicate nell'art. 54 delle presenti norme;

Due, dalla Giunta municipale, se la scuola è comunale; dalla Deputazione provinciale se è provinciale; dal Consiglio d'amministrazione dell'ente che mantiene la scuola negli altri casi. Anche questi due membri sono scelti allo stesso modo degli altri due.

Art. 56.

In tutti i concorsi per insegnanti d'educazione fisica nelle scuole medie sono indicate separatamente le cattedre da assegnarsi a uomini e quelle da assegnarsi a donne.

Art. 57.

Coloro che hanno compiuto i 35 anni sono ammessi ai concorsi nei soli casi indicati dall'art. 62 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623.

Salvo le disposizioni dell'art. 20 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, per gli insegnanti già di ruolo alla promulgazione di essa, nessuno è ammesso ai concorsi se ha compiuto il 50° anno di età.

Art. 58.

Gli esami di concorso constano:

Di una prova pratica da eseguirsi innanzi alla Commissione, che ne determina le modalità, nei limiti degli esercizi compresi nei programmi di ginnastica pratica degli Istituti di magistero;

Di due prove orali, e cioè:

a) discussione, da contenersi nei limiti dei programmi di anatomia; fisiologia ed igiene; metodologia; ginnastica teorica degli istituti di magistero.

Per tale prova, che deve durare dai 30 ai 40 minuti, sono sorteggiati al momento dell'esperimento, due temi: l'uno fra quelli di anatomia, fisiologia ed igiene preparati antecedentemente dalla Commissione; l'altro fra quelli di metodologia e ginnastica teorica, preparati allo stesso modo.

Non si applica a questa prova la disposizione dell'ultimo paragrafo dell'art. 73 del regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, e modificato con R. decreto 21 luglio 1910, n. 529;

b) lezione di prova della durata di un'ora, da svolgersi in parte in forma espositiva sopra argomento tratto dai programmi dell'insegnamento teorico di educazione fisica nelle scuole normali; in parte facendo eseguire da una squadra esercizi o giuochi compresi nei programmi per l'educazione fisica nelle scuole medie.

Non può essere compreso fra i vincitori, nè fra gli idonei, chi non abbia ottenuto una classificazione di almeno 6 su 10, così nella discussione come nella lezione.

Art. 59.

Per tutto quanto non è indicato nelle presenti norme, o non formerà oggetto di speciali disposizioni da emanarsi dal ministro, si applicano ai concorsi di educazione fisica le disposizioni riguardanti in genere i concorsi a cattedre delle scuole medie, per discipline il cui insegnamento si svolge principalmente con esercitazioni pratiche.

TITOLO XI.

Ispezioni.

Art. 60.

Per le ispezioni riguardanti l'insegnamento dell'educazione fisica, è addetto a ciascuno dei circoli di cui alla legge 27 giugno 1909, n. 414, uno speciale incaricato, scelto fra coloro che per l'art. 54 delle presenti norme possono essere chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di educazione fisica nelle scuole medie.

Dei 21 incaricati, dodici, fra cui tre donne, sono scelti fra professori ordinari di educazione fisica nelle scuole medie che siano nelle condizioni indicate dal predetto art. 54, lettera *c*.

La ispettrice addetta ad un circolo esercita le sue attribuzioni per la sola educazione fisica femminile, così nel circolo stesso, come in altro circolo limitrofo.

L'ispettore di quest'ultimo circolo esercita le sue attribuzioni per la sola educazione fisica maschile, così nel circolo stesso come in quello al quale è addetta l'ispettrice.

Art. 61.

Presso il Ministero della pubblica istruzione risiede un ispettore temporaneo, per l'educazione fisica, con incarico annuale, non rinnovabile dopo un quinquennio.

Esso è scelto dal ministro fra le persone che, a tenore del precedente articolo, possono essere incaricate dell'ufficio di ispettori di circolo.

Qualora l'ispettore sia scelto fra i professori di educazione fisica delle scuole medie, esso, a far tempo dall'anno scolastico 1911-912, dovrà essere fornito del nuovo diploma o essere fra i vincitori del concorso contemplato dal 1° paragrafo dell'art. 20 della legge 26 dicembre 1909, n. 805.

Le attribuzioni dell'ispettore sono determinate con regolamento Ministeriale.

E' sempre in facoltà del ministro di disporre ispezioni straordinarie od inchieste attinenti all'insegnamento ed agli insegnanti di educazione fisica, affidandole a persone di sua fiducia.

Art. 62.

La relazione annuale sulle condizioni e i bisogni delle scuole del circolo, di cui all'art. 4 della legge 27 giugno 1909, n. 414, conterrà una parte speciale relativa all'educazione fisica, da compilarsi dall'ispettore del circolo, e da rimettersi anche all'ufficio del Ministero cui è affidato il servizio dell'educazione fisica.

L'ufficio stesso presenta ogni triennio al ministro una relazione generale sull'andamento dell'educazione fisica nelle scuole medie, e negli istituti d'educazione maschili e femminili.

Art. 63.

Per tutto ciò che non è disposto dalle presenti norme, valgono per gli ispettori di circolo, di cui all'art. 60 e per quello centrale temporaneo, di cui all'art. 61 delle presenti norme, le disposizioni della legge 27 giugno 1909, n. 414, per l'ispettorato delle scuole medie.

TITOLO XII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 64.

L'obbligo dell'insegnamento dell'educazione fisica per gli alunni del quarto anno della sezione fisico-matematica negli Istituti tecnici, ha principio con l'anno scolastico 1911-912.

Art. 65.

Entro il termine di tre anni dal giorno della pubblicazione delle presenti norme, deve essere provveduto per l'educazione fisica, in conformità di quanto dispone l'art. 23, anche negli Istituti privati d'istruzione media che ebbero innanzi la promulgazione di esse il permesso di apertura.

Art. 66.

Per l'anno scolastico 1910-911 è data facoltà di iscriversi al secondo anno di corso degli Istituti di magistero a quegli abilitati a tutto il 1909-910 dalle scuole normali di ginnastica, d'età non maggiore a 35 anni compiuti, che, per l'art. 12 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, possono presentarsi all'esame per il conseguimento del nuovo diploma stabilito dalla legge stessa.

Il detto 2° anno di corso avrà all'uopo per il 1910-911 uno speciale ordinamento da determinarsi per decreto Ministeriale.

Art. 67.

Per la prima attuazione del ruolo degli Istituti di magistero i concorsi sono collettivi per le cattedre alle quali si deve provvedere in più di un Istituto.

Le norme del concorso sono determinate dal relativo bando. Il giudizio definitivo delle Commissioni sul merito dei concorrenti è inappellabile.

I componenti le Commissioni giudicatrici sono scelti tutti cinque direttamente dal ministro fra le persone rispettivamente indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'articolo 34 delle presenti norme. Gli atti del concorso sono inviati senz'altro al ministro dalla Commissione stessa.

Art. 68.

Entro due mesi dal giorno della pubblicazione delle presenti norme, sarà provveduto alla regolare costituzione della Giunta di vigilanza e alla nomina triennale dei presidi degli Istituti di magistero, in conformità degli articoli 31 e 36 delle norme medesime.

Nel frattempo le funzioni delle nuove Giunte di vigilanza saranno esercitate dalle Commissioni di vigilanza delle cessanti scuole normali di ginnastica, che avranno anche facoltà di disporre provvisoriamente per l'incarico della presidenza degli Istituti predetti.

Art. 69.

Dei 40 posti da mettersi a concorso in conformità del 1° e 2° paragrafo dell'articolo 20 della legge 26 dicembre 1909, n. 805, trenta saranno assegnati al personale maschile e dieci al femminile.

I vincitori faranno passaggio al gruppo *A* del 3° ordine di ruoli col 1° luglio 1911.

La Commissione giudicatrice di questo concorso sarà composta esclusivamente di professori appartenenti alle categorie *a*) e *b*) indicate all'articolo 54 delle presenti norme.

I concorrenti sono esonerati dalla prova pratica di cui all'art. 58 delle norme stesse, e per essi la discussione di cui al medesimo articolo, è limitata all'igiene e alla pedagogia, secondo i programmi approvati per le già scuole normali di ginnastica con R. decreto 13 novembre 1890, n. 7365.

Art. 70.

Entro un anno dal giorno della pubblicazione delle presenti norme sarà provveduto con decreto Ministeriale, sentita la Giunta del Consiglio superiore, a modificare gli orari d'insegnamento per i vari ordini e gradi di scuole medie, in modo che, senza alcun aumento nel numero complessivo delle ore, ne siano riservate almeno tre settimanali in ciascuna classe per l'educazione fisica.

Art. 71.

Il nuovo orario verrà attuato, nei vari Istituti, a mano a mano che vi saranno addetti professori di educazione fisica appartenenti al gruppo *A* del terzo ordine di ruoli, e previo riconoscimento da parte del capo d'Istituto e dell'insegnante che la palestra ne consenta l'attuazione.

In caso di divergenza fra i due delibererà il ministro sul resultato di apposita ispezione alla palestra.

Sino all'attuazione del nuovo orario, rimane in vigore quello di due ore settimanali in ciascuna classe per gli Istituti d'istruzione media classica e tecnica e per le scuole complementari; e di tre ore settimanali per ciascuna classe delle scuole normali.

Art. 72.

Con decreti del ministro dell'istruzione pubblica saranno approvati i regolamenti speciali, i programmi e le relative istruzioni, così per gli Istituti di magistero come per l'educazione fisica nelle scuole medie, sentita, quanto ai programmi, la Giunta del Consiglio superiore.

Ai programmi e alle relative istruzioni, per l'insegnamento dell'educazione fisica negli Istituti nautici, sarà provveduto con speciale decreto Ministeriale, d'accordo col ministro della marina.

Sarà parimenti provveduto con speciale decreto Ministeriale, d'accordo col ministro della guerra, ai programmi ed alle relative istruzioni per i convitti nazionali nei quali l'insegnamento dell'educazione fisica è impartito anche a scopo militare.

Art. 73.

Per tutto ciò che, relativamente all'insegnamento e agli insegnanti di educazione fisica non è disposto dalle presenti norme, o non lo sarà dai decreti Ministeriali di cui al precedente articolo, si applicano le disposizioni dei regolamenti delle scuole medie relative all'insegnamento e agli insegnanti delle altre discipline.

Roma, 22 dicembre 1910.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il numero 136 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 novembre 1906, n. 573, che approvò e rese esecutoria, la convenzione stipulata il 6 agosto 1906 per la concessione, al Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino, della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino con la sovvenzione governativa di L. 8000 a chilometro per 70 anni, e l'atto addizionale, a parziale modificazione della convenzione anzidetta, stipulato, addì 1° ottobre 1906 col Consorzio stesso;

Vista la nota del Ministero dei lavori pubblici 8 luglio 1908, n. 3374 (divisione 9ª) con la quale venne riconosciuta, d'accordo col Ministero del tesoro, la subconcessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino, fatta dal Consorzio concessionario alla « Società italiana di ferrovie e tramvie », mediante atto 23 luglio 1907, a rogito Soldi di Cremona;

Ritenuto che a termini dei citati atti 6 agosto e 1° ottobre 1906 il Consorzio predetto assunse a proprio carico il pagamento della somma di L. 1,200,000 a titolo di offerta volontaria, sotto la riserva che le eventuali economie, le quali si sarebbero verificate sul costo della spesa complessiva per la costruzione della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino si sarebbero proporzionalmente ripartite a riduzione della sovvenzione governativa e dell'offerta volontaria anzidetta;

Vista l'istanza in data 29 settembre 1910 del Consorzio concessionario per ottenere in caso di riscatto della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino la riduzione della propria offerta volontaria anzidetta nella misura minima del ventesimo del costo totale della costruzione, tenuto conto delle modificazioni apportate al progetto e delle conseguenti maggiori spese dipendenti dal carattere di ferrovia principale di primaria importanza attribuita alla linea concessagli;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato pei lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutorio l'atto di transazione stipulato il 10 febbraio 1911 fra il ministro del tesoro ed il sottosegretario di Stato pei lavori pubblici per conto dell'Amministrazione dello Stato ed i legali rappresentanti del Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino e della Società italiana di ferrovie e tramvie rispettivamente concessionario e subconcessionaria della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino, per la riduzione dell'offerta volontaria, fatta dal Consorzio stesso a favore della detta ferrovia da valere nella sola ipotesi del riscatto e sotto l'esplicita rinuncia - da parte sia del Consorzio che della Società - a qualsiasi pretesa verso l'Amministrazione dello Stato per effetto delle modificazioni al progetto e conseguenti maggiori spese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.
LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

N. 22 di repertorio.

ATTO DI TRANSAZIONE
circa il contributo consorziale per la costruzione della ferrovia Fornovo-Borgo San Donnino.

Fra le LL. EE. l'avv. Francesco Tedesco, ministro del tesoro, e l'ing. Luigi De Seta, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, in assenza del ministro, giusta delega qui unita sotto il n. 1, per conto dell'Amministrazione delle Stato; e il signor avv. cav. Libero Stradivari fu Cesare di Cremona, membro del Comitato permanente del Consorzio internazionale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino, delegato a stipulare come da estratto di processo verbale dell'adunanza straordinaria tenuta in Cremona il 4 febbraio c. a., autenticato dal dott. Colombo Angelo Feraboli, notaio in Robecco d'Oglio (allegato II), e il sig. ing. Adolfo Jacoutet amministratore delegato della Società italiana di ferrovie e tramvie di Piacenza autorizzato a stipulare, per conto della Società stessa, il presente atto, con deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 3 febbraio c. a, giusta estratto di verbale autenticato dal dott. Antonio Menclozzi, notaio in Milano (allegato III).

Premesso

che mediante convenzione 6 agosto 1906, modificata poi con atto addizionale 1° ottobre 1906, fu accordata al Consorzio intercomunale della ferrovia Cremona-Borgo San Donnino la concessione della costruzione ed esercizio per settanta anni della ferrovia principale da Fornovo a Borgo San Donnino, con la sovvenzione annua chilometrica di L. 8000;

che, mediante atto 23 luglio 1907, a rogito Soldi di Cremona,

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei risparmi e dei vaglia

CASSE DI RISPARMIO POSTALI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di settembre 1910*

DEPOSITI ORDINARI

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti e prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	5	53,155	18,856	34,299	313,475	272,446
Mesi precedenti dell'anno in corso	163	457,579	316,991	140,588	2,837,224	2,223,274
Somme totali dell'anno stesso	168	510,734	335,847	174,887	3,150,699	2,495,720
Anni 1876-1909	9,043	12,591,010	7,534,107	5,056,903	76,277,616	53,294,933
Somme complessive	9,211	13,101,744	7,869,954	5,231,790	79,428,315	55,790,652

MOVIMENTO DEI FONDI

	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di settembre	72,522,617 01	—	72,522,617 01	64,268,504 77	8,254,112 24
Mesi precedenti dell'anno in corso	575,217,126 70	—	575,217,126 70	469,560,079 88	105,657,046 82
Somme totali dell'anno stesso	647,739,743 71	—	647,739,743 71	533,828,584 65	113,911,159 06
Anni 1876-1909	9,636,918,205 43	453,255,302 55	10,090,173,507 98	8,503,655,359 52	1,586,518,148 46
Somme complessive	10,284,657,949 14	453,255,302 55	10,737,913,251 69	9,037,483,944 17	1,700,429,307 52

RISCOSSIONE D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di settembre	2,613	172,531 08
Mesi precedenti dell'anno in corso	311,395	20,453,322 77
Somme dell'anno stesso . .	314,008	20,625,853 85
Anni 1878-1909	6,061,485	464,499,678 64
Somme complessive . .	6,375,493	485,125,532 49

CASSE DI RISPARMIO a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	250	16,905 42	3,810 80
Mesi precedenti dell'anno in corso	2,910	251,792 97	537,676 12
Somme dell'anno stesso . . .	3,160	268,698 39	541,486 92
Anni 1886-1909	74,477	3,846,175 58	2,719,352 78
Somme complessive . . .	77,637	4,114,873 97	3,260,839 70

RISPARMI DEGLI ITALIANI residenti all'estero			
	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	8,431	5,837,312 31	1,190,025 88
Mesi precedenti dell'anno in corso	53,725	37,751,351 57	6,969,774 17
Somme dell'anno stesso	62,156	43,588,663 88	8,159,800 05
Anni 1890-1909 .	505,970	363,861,021 50	45,575,983 89
Somme compless.	568,126	407,452,685 38	53,735,783 94

LIBRETTI INTESTATI a minorenni con inibizione ai rimborsi	Quantità dei libretti		
	Emessi	Svincolati od estinti	Rimasti in corso
Mese di settem.	982	606	
Mesi precedenti dell'anno in corso . . .	10338	4,624	
Somme dell'anno stesso .	11320	5,230	71,447
Anni 1891-1909	102630	37,273	
Somme compl.	113950	42,503	

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai	Contributo	
	Quantità	Importo
Mese di settembre	10,428	61,611 50
Mesi precedenti dell'anno in corso	113,800	699,523 74
Somme dell'anno stesso	124,228	761,135 24
Anni 1899-1909 .	1,228,524	9,077,241 26
Somme compless.	1,352,752	9,838,376 50

DEPOSITI GIUDIZIARI

	DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di settembre	2,985	1,057,973 83	6,263	1,095,166 68	
Mesi precedenti dell'anno in corso. .	23,606	8,315,840 35	33,692	8,481,972 91	
Somme totali dell' anno stesso . .	26,591	9,373,814 18	39,955	9,577,139 59	17,548,649 70
Anni 1883-1909	1,136,616	743,096,416 85	1,697,677	725,344,441 74	
Somme complessive	1,163,207	752,470,231 03	1,737,632	734,921,581 33	

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di settembre	94	47,268 83	79	49,179 32
Mesi precedenti dell'anno in corso.	856	431,510 52	660	355,282 43
Somme dell'anno stesso	950	478,779 35	739	404,461 75
Anni 1906-1909	3,203	1,517,199 08	2,584	1,201,063 28
Somme complessive	4,153	1,995,978 43	3,323	1,605,525 03

LIBRETTI RINNOVATI
in conseguenza della riforma contabile approvata con legge 24 dicembre 1908, n. 719

	Quantità
Mese di settembre	53,416
Mesi precedenti dell'anno in corso	1,460,973
Somma dell'anno stesso	1,514,389
Anno 1909	1,172,018
Somma complessiva	2,686,407

OPERAZIONI ESEGUITE
da uffici diversi da quelli di emissione dei libretti

	QUANTITÀ	
	Depositi	Rimborsi
Mese di settembre	11,393	18,178
Mesi precedenti dell'anno in corso	77,407	107,000
Somme dell'anno stesso	88,800	125,178
Anno 1909	17,459	33,319
Somme complessive	106,259	158,497

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di settembre	1,024	2,213,797 97
Mesi precedenti dell'anno in corso	9,969	21,296,790 85
Somme dell'anno stesso	10,993	23,540,588 82
Anni 1876-1909	349,715	444,237,881 90
Somme complessive	360,708	467,778,470 72

SOMME
cadute in prescrizione

	Quantità	Importo
Mese di settembre	154,489	46,357 51
Mesi precedenti dell'anno in corso	—	—
Somme dell'anno stesso	154,489	46,357 51
Anni 1905-1909	1,845,224	542,246 84
Somme complessive	1,999,713	588,604 35

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dall'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, ai termini dell'art. 158 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, che le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 75 %	338198	Bruno di Cussanio conte Ferdinando fu conte Edoardo, domiciliato in Torino. (Vincolata) . . . L.	127 50

Roma, 12 aprile 1911.

Per il capo sezione G. CAPPELLO.

Per il direttore generale GARBAZZI.

Per il direttore capo della 1ª divisione MANNI.

AVVISO

Importo delle ritenute sulle cedole delle sotto indicate obbligazioni ed azioni pei semestri delle scadenze al 1° luglio 1911 e 1° gennaio 1912.

				IMPORTO lordo di ciascuna cedola	RITENUTE			IMPORTO netto da pagare per ciascuna cedola
					per imposta di ricchezza mobile	per tassa di negoziazione	Totale	
Obbligazioni dei Canali Cavour.	Scadenza	1° luglio	1911	15 —	3 —	— 72	3 72	11 28
	Id.	1° gennaio	1912	15 —	3 —	— 71	3 71	11 29
Obbligazioni della ferrovia centrale Toscana, serie *A*, *B* e *C*.	Id.	1° luglio	1911	12 50	2 50	— 36	2 86	9 64
	Id.	1° gennaio	1912	12 50	2 50	— 36	2 86	9 64
Obbligazioni delle ferrovie Livornesi, serie *A*, *B*, *C*, *D*¹, *D*².	Id.	1° luglio	1911	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id.	1° gennaio	1912	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
Obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	Id.	1° luglio	1911	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id.	1° gennaio	1912	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
Obbligazioni ferroviarie 3 % (legge 27 aprile 1885, numero 3048).	Id.	1° luglio	1911	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id.	1° gennaio	1912	7 50	1 50	— 22	1 72	5 78
Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba.	Id.	1° luglio	1911	12 50	2 50	— 31	2 81	9 69
	Id.	1° gennaio	1912	12 50	2 50	— 31	2 81	9 69
Obbligazioni comuni delle ferrovie Romane.	Id.	1° luglio	1911	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
	Id.	1° gennaio	1912	7 50	1 50	— 23	1 73	5 77
Azioni privilegiate della ferrovia Cavallermaggiore-Bra.	Id.	1° gennaio	1912	10 —	2 —	— 73	2 73	7 27

Sul capitale delle azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara, estratto nell'esercizio 1910-1911, sarà da ritenere la somma di *L. 5.09* per tassa di negoziazione.

Roma, 22 aprile 1911.

Il direttore capo di ragioneria
MACCHI.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0], cioè: n. 53,790, n. 53,806 e n. 54,943 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondenti ai n. 330,776, n. 330,934 e n. 341,889 del già consolidato 5 0[0]) rispettivamente per L. 37.50, L. 67.50 e L. 56.25 al nome di Valerio *Filomena*, Rosina, Carmina, e Luigi fu Raffaele, minori, sotto l'amministrazione di Raffaele Sorrentino, domiciliati in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Valerio *Carmina-Filomena*, ecc., come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente 5 0[0] del debito dei Comuni di Sicilia cioè: n. 6483 per L. 188.28, al nome di Parlavecchio Vincenzo, *Maria*, Carolina, Caterina e Marianna fu Francesco quali figli ed eredi delli furono Barone Francesco Parlavecchio ed Ignazia Turriano, secondo le rate che a ciascuno di essi competono, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Parlavecchio Vincenzo, Carolina, Caterina e Marianna fu Francesco . . . ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0], n. [illegible] di L. 168.75, col nome di Villa Angela, nata Colli, fu not. *Pietro-Gia-*

como, domiciliato in Torino, e n. 226,260 di L. 168.75, col nome di Colli Angela fu *Giacomo*, vedova di Villa Stefano, domiciliata in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Villa Angela, nata Colli, fu *Giacomo-Pietro*, domiciliata in Torino, e Colli Angela fu *Giacomo-Pietro* vedova di Villa Stefano, domiciliata in Genova, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 aprile 1911.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

La signora Maiorana Francesca di Gaetano in Lanzerotti ed altri, hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 405 ordinale, n. 368 di protocollo e n. 2337 di posizione, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Catania in data 22 maggio 1908, in seguito alla presentazione di n. 5 certificati della rendita complessiva di lire 1312.50 consolidato 3.75 0|0, con decorrenza dal 1° gennaio 1908.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Maiorana Francesca in Lanzerotti, Ricciotti Domenico e Lodico Marietta vedova Marasca i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 13 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 aprile 1911, in L. 100.44.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 24 al giorno 30 aprile 1911, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 100.40.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinate d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

22 aprile 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto* . .	103.96 57	102,09 07	102.81 55
3 1/2 % *netto* . .	103,91 25	102,16 25	102.82 95
3 % *lordo* . . .	70,80 —	69,60 —	79,65 57

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di maestra interna di pianoforte nel R. collegio « Maria Adelaide » di Palermo

Stromillo Maria eleggibile.

La Commissione:
G. Pitrè, presidente.
G. Zuelli.
Carmelo Lo Re, segretario-relatore.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

S. M. Vittorio Emanuele, in occasione del pranzo di gala che offerse sabato sera a S. A. R. il duca di Connaught, pronunciò in lingua italiana il seguente brindisi:

Altezza Reale,

Con lieto animo saluto V. A. R. ospite graditissimo nella capitale d'Italia e mando al suo illustre genitore un caldo augurio di pronta e completa guarigione.

Ringrazio vivamente S. M. il Re vostro augusto congiunto e mio cordiale amico, di avere inviato V. A. R. a recare all'Italia ed a me le felicitazioni sue e della nazione britannica in questa data evocatrice di grandi e gloriosi ricordi.

Tra S. M. il Re Giorgio e me vive e vivrà inalterato il reciproco affetto, che mi univa a S. M. il Re Edoardo VII, come vive e vivrà indelebile la memoria venerata di quell'insigne Sovrano.

La simpatia del popolo britannico fu di conforto e di ausilio al popolo italiano nei suoi sforzi per l'indipendenza e l'unità. Da quei giorni memorandi l'amicizia tra i nostri due paesi, animati oggi come pel passato dalla stessa fede nella libertà e nel progresso, è rimasta salda ed immutata, e contribuisce validamente al mantenimento della pace, cui tende l'opera concorde di tutte le potenze.

Con questi sentimenti, io bevo a S. M. britannica, a S. M. la Regina, a S. M. la Regina Alessandra, a Vostra Altezza Reale, a tutta la Famiglia reale ed alla prosperità del Regno Unito.

S. A. R. il duca di Connaught rispose in inglese e disse:

Maestà,

Offro i miei ringraziamenti più sinceri a Vostra Maestà per le gentili parole che voi mi avete rivolto e per lo splendore e la cordialità dell'accoglienza che mi avete fatta nella capitale del vostro bel paese.

Fra la Maestà Vostra e Sua Maestà il defunto Re Edoardo esistevano vincoli di reciproca affezione e fiducia, che S. M. il Re Giorgio sente non meno fortemente ed a me è stato affidato l'incarico di portare alla Maestà Vostra ed a S. M. la Regina gli augurî di S. M. il Re Giorgio e di S. M. la Regina Maria, in occasione del cinquantesimo anniversario del Regno d'Italia.

Fu col più profondo dispiacere che mio padre fu costretto da malattia ad abbandonare il proposito di assumere in persona l'importante missione che è stata ora affidata a me. Egli mi diede l'incarico, però, prima che io partissi, di portare alle Vostre Maestà i suoi augurî personali in questa occasione e di assicurarvi della sua affezione inalterabile verso il trono, la famiglia ed il paese delle Maestà Vostre.

Cinquant'anni fa, conformemente al desiderio del popolo italiano il vostro illustre antenato assunse la Corona d'Italia e l'atteggiamento del Governo britannico di allora dimostrò il suo completo accordo con i sentimenti generali di simpatia e di affezione che la nazione britannica nutriva per il vostro paese.

Quei sentimenti di inalterabile amicizia fra i nostri due paesi hanno continuato indisturbati d'allora in poi, e gli augurî di cui sono latore in questa bene auspicata occasione non sono quelli solamente del mio augusto Sovrano, ma sono anche le cordiali congratulazioni dell'intera nazione britannica.

Possa l'amicizia che ha esistito così a lungo fra i nostri due paesi seguitar sempre a contribuire al mantenimento della pace e del progresso del mondo ed alla felicità ed al benessere dei popoli italiano ed inglese.

In questo momento di fierezza e di esultanza per la nazione italiana, io alzo il mio bicchiere alla salute della Maestà Vostra, delle LL. MM. la Regina e la Regina Madre e di tutta la Famiglia Reale, ed esprimo i miei più caldi augurî per la perpetua prosperità del Regno d'Italia.

***

Dell' intervento francese al Marocco incomincia ad occuparsi anche la stampa tedesca, come risulta dal seguente dispaccio da Berlino, 23:

La *Deutsche Tages Zeitung*, come già altri giornali, ricorda i termini del trattato di Algesiras e chiede al ministro degli esteri se esso ritenga che le basi di quel trattato, cioè la integrità del Marocco e la indipendenza del Sultano, siano ancora esistenti.

Il giornale crede che non sia più possibile per la dignità della Germania mantenere la finzione della esistenza di quel trattato; ma d'altro lato non è neppure possibile abbandonare semplicemente il Marocco alla penetrazione guerresca e pacifica della Francia.

L'occupazione francese del Marocco danneggerebbe gli interessi tedeschi, giacchè malgrado tutte le frasi di porto aperto e libertà commerciale l'esperienza costante insegna che, quando uno Stato domina politicamente un paese, lo conquista anche economicamente.

Anche la *Deutsche Allgemeine Zeitung* si occupa del fatto e scrive:

Non è accettabile la teoria che si fece valere qualche anno fa, che cioè sia abilissimo da parte della Germania lasciare che la Francia s'impegni e si dissangui nel Marocco. In verità invece la Francia con la conquista del Marocco aumenterebbe straordinariamente la sua reale potenza e anche militarmente, con la progettata organizzazione di un esercito nord-africano a rinforzo dell'esercito nazionale francese, costringerebbe la Germania a fortissimi sacrifici e turberebbe l'equilibrio europeo.

Ecco ora le ultime notizie intorno alla situazione al Marocco ed all'invio delle forze francesi a Fez.

Da Tangeri telegrafano:

Si ha da Fez in data 16 corr. La situazione interna della città è invariata.

Piove abbondantemente.

Nessun attacco è avvenuto da quattro giorni.

I corrieri postali partiti da Tangeri il 5, il 6 ed il 7 corr. sono stati svaligiati a Culed Gammad.

La mahalla è sempre accampata a Dar Habit.

*** Si ha da Rabat:

Gli zemmurs sono entrati in Mequinez, hanno saccheggiato le scuderie del Sultano e si sono impadroniti della città, il cui pascià è fuggito.

Da telegrammi giunti da Parigi, si hanno queste altre notizie:

L'insuccesso del 12 sembrava avere scoraggiato i berberi e il successo ottenuto il giorno stesso dal comandante Bremond ebbe una ripercussione favorevole nella città di Fez. Le comunicazioni colla costa restano assai difficili. Il console di Francia, Gaillard, teme una possibile defezione degli Yaina e dei Charaia, se il comandante Bremond non ritorna a Fez in breve tempo.

L'incaricato di affari francese a Tangeri ha ricevuto notizie dal comandante Bremond in data del 18. Il morale delle truppe è ancora migliorato per il successo del 12. Il comandante fa conto che le pioggie siano ormai cessate. Il primo vettovagliamento della sua mahal a è opera di Boisset, la cui indomabile energia ha trionfato di ogni ostacolo.

A Londra la situazione marocchina è giudicata meno favorevolmente, giusta il telegramma seguente:

È giunta al Governo inglese una lettera del dott. Verdon, medico inglese, residente a Fez.

Verdon scrive che la situazione a Fez è grave. Le tribù incaricate del mantenimento dell'ordine nella città si occupano invece di saccheggiare le botteghe.

Gli europèi hanno discusso sulla situazione in tutti i suoi aspetti.

Verdon avrebbe desiderato di poter fare partire cinque inglesi che si trovano a Fez, ma disgraziatamente gli è stato impossibile trovare una combinazione che avesse probabilità di successo.

Intorno all'invio delle forze francesi al Marocco si telegrafa da Parigi, 23:

I giornali dicono che i rinforzi che il Governo invia al generale Moinier comprenderanno probabilmente oltre 10,000 uomini.

Le forze che tra pochi giorni si dirigeranno su Fez saranno: 1° una mahalla composta di uomini delle tribù dello Sciauia; 2° circa 1500 goumiers marocchini, che hanno già servito sotto gli ordini degli ufficiali francesi; 3° una colonna di truppe puramente francesi ed algerine.

Il generale Moinier ha l'istruzione di accelerare, per quanto è possibile, la partenza delle truppe.

L'invio di rinforzi a Casablanca è giudicato necessario perchè gli effettivi francesi nello Sciauia non debbono essere diminuiti dalla formazione di una colonna che marcierà su Fez e perchè importa avere a Casablanca truppe in numero largamente sufficiente per il caso in cui, malgrado l'invio a Fez della colonna e delle truppe marocchine, la situazione restasse molto grave. Inoltre, non avendo Mulai Afid potuto punire, come aveva promesso, le tribù degli Zaers, è probabile che se ne incarichi il corpo di occupazione dello Sciauia.

Un redattore dell'*Echo de Paris* ha chiesto al ministro della guerra, Berteaux, qualche dato preciso sulle misure che il Governo si propone di prendere al Marocco.

Il ministro della guerra ha fatto le seguenti dichiarazioni: « Mentre gli avvenimenti che voi conoscete si svolgono intorno a Fez, il Governo, conformemente ai trattati, si preoccupa di prestare man forte all'esercito del Maghzen e di portare soccorsi ai francesi, come alle colonie estere residenti a Fez. Con questo scopo ho dato ordine perchè i rinforzi chiesti, per ogni eventualità, dal nostro alto commissario al Marocco, generale Moinier, e dal generale Touté, siano messi a loro disposizione. Così agendo, il Governo ha la coscienza del suo dovere e delle sue responsabilità. Io non posso che

formulare l'augurio che le eventualità previste dai generali non si verifichino. È questo il nostro più vivo desiderio. Quanto alle misure che ho fatto ratificare oggi dai miei colleghi, esse furono prese in seguito alle domande del generale Moinier, col quale sono in quotidiane relazioni telegrafiche. Sono già stati dati ordini per l'invio di rinforzi e di munizioni, ordini che sono in via di esecuzione ».

L'*Echo de Paris*, parlando del lato internazionale del problema marocchino, scrive che nessuna potenza ha finora cercato di contestare alla Francia non solo i suoi diritti, ma gli imperiosi doveri che essa deve compiere nelle presenti circostanze. La Francia agisce in perfetta armonia di idee con la Russia e con l'Inghilterra, che seguono i suoi sforzi e sono pronte a sostenerla con ogni energia possibile.

Il palazzo delle poste a Torino

Con l'intervento di S. E. il presidente del Consiglio Giolitti e di S. E. il ministro delle poste e telegrafi Calissano, è stato inaugurato, l'altro ieri a Torino, il palazzo delle poste e dei telegrafi in via Alfieri.

La cerimonia inaugurale solenne ebbe luogo nel salone del pianterreno decorato con piante e fiori; nel fondo era stato posto un palco per le autorità e gli oratori. Prestavano servizio di onore i valletti municipali in tenuta di mezza gala.

Erano presenti, oltre i due ministri, il prefetto commendator Vittorelli, il sindaco di Torino on. senatore Rossi, il generale Brusati comandante il corpo d'armata, il generale Corradini, l'on. senatore Frola, gli on. deputati Montù, Cesare Rossi, Ferrero di Cambiano, Curreno, Di Saluzzo, Di Rovasenda, Paniè Daneo, Rebaudengo, Casalini, le rappresentanze della magistratura delle varie amministrazioni locali ecc.. ecc.

Parlò, primo, applaudito il sindaco senatore Teofilo Rossi; e quindi S. E Calissano che pronunziò un elevato discorso del quale riferiamo il seguente sunto:

Ringraziando, anche a nome dell'on. Giolitti, presidente del Consiglio dei ministri, il municipio di Torino per l'invito alla odierna festa inaugurale, si compiacque della solennità, non solo per l'omaggio così reso alla saggia e felice iniziativa di dotare la città di una nuova e degna sede degli uffici postali e telegrafici centrali e di una parte importante dei servizi telefonici, quali l'accettazione e le comunicazioni interurbane, ma anche perchè essa altra ne precede, ed a brevi giorni di distanza, quella del 29 aprile, il giorno in cui appunto da questa nuova sede delle rapidissime comunicazioni del pensiero, si diffonderà per il Mondo la eco del nuovo trionfo a cui Torino, rappresentante anche oggi altissima del popolo italiano, si è preparata con indefettibile senno, con esemplare tenacia e con mirabile energia per commemorare degnamente i fasti della patria.

Dalla fortunata coincidenza fra la solennità odierna e la celebrazione del primo Cinquantenario di vita politica del nuovo Regno, il ministro trasse occasione a ricordi ed a confronti, i quali, oltre ad essere sicura testimonianza degli effetti mirabili che la formazione del Regno ha prodotto nel campo economico, dimostrano altresì il prodigioso incremento che i servizi postali e telegrafici, seguendo l'enorme sviluppo delle industrie e dei traffici verificatosi dopo la tanto sospirata ed alfine proclamata Unità della patria, hanno assunto, specialmente nell'ultimo decennio, in ogni parte della penisola ed in particolar modo nei grandi centri industriali e commerciali.

Ricordò in proposito che nel Piemonte gli ufficici postali, il cui numero nel 1861 era di soli 600, sono ora 1300; la statistica delle corrispondenze a pagamento nel 1861 a 40 milioni, è salita nel 1910 a 130; il valore dei vaglia emessi, nel 1861 di soli 4 milioni e mezzo, ascende nel 1910 a 71 milioni e infine gli introiti che in queste Provincie lo Stato traeva ed erano appena di un milione e mezzo, si sono nel 1910 elevate ad una cifra superiore agli undici milioni.

Osservò che a questi dati, segnanti lo sviluppo dei servizi in Piemonte e la sempre crescente loro importanza, corrispondono quelli relativi a tutta Italia, ricordò fra altre risultanze e confronti, che nel mentre in tutto il Regno nel 1861 si contavano appena 2515 uffici - tra postali e telegrafici - nel 1910 sono invece quasi 11,000 - che il numero delle corrispondenze a pagamento, indicato nel 1861 a 100 milioni è salito nel 1909-1910 a un miliardo e 67 milioni - e infine che le entrate dell'Amministrazione postale telegrafica, segnata nel 1861 per tutta Italia in appena 11 milioni (cifra ora raggiunta per il solo Piemonte) sono oggi cresciuti a 141 milioni.

Il ministro, dopo alcuni altri dati di confronto circa il singolare aumento dei servizi telegrafici, ricordò il voto espresso nella Camera subalpina e nella tornata del 18 febbraio 1850 da Camillo Cavour quale relatore di un disegno di legge di riforma postale (presentato dal ministro d'Azeglio) a nome della Commissione dei deputati che lo aveva preso in esame.

Quel voto preceduto da considerazioni colle quali fin d'allora il sommo statista proclamava che tutte le riforme finanziarie debbano ispirarsi non soltanto a criteri economici, ma a ragioni morali e specialmente a principî di uguaglianza e di giustizia affermava la necessità che il Governo dovesse adoprarsi risolutamente onde migliorare semprepiù ed in ogni suo ramo il servizio postale, per renderlo non soltanto più rapido e più frequente, ma anche più regolare, come un servizio di pubblica utilità e quale uno dei mezzi migliori di incivilimento.

Quel voto non fu dimenticato mai, e lo provano le incessanti riforme, i miglioramenti, la estensione ed applicazione di vecchi e nuovi sistemi, e tutto quel complesso di costanti perfezionamenti dei servizi dei quali non è parola soltanto negli atti parlamentari, ma abbondano le prove nei bilanci dello Stato.

Non a tutto e a tutti ancora si è potuto provvedere, ma è proposito del Governo di dare gradualmente a tutti i legittimi bisogni soddisfazione legittima e completa.

Il ministro osservò che uno dei mezzi per rendere regolari i vari servizi dipendenti dal suo dicastero, è anche quello di dare ad essi sedi adatte.

Al sempre crescente numero di operazioni affidate al Ministero delle poste, dei telegrafi e dei telefoni non si può provvedere colla sola assunzione di nuovo personale; anzi la desiderata semplificazione dei servizi dovrebbe anche ovviare alle lamentate deficienze attuali ed eventuali. E a semplificare i servizi senza che ne soffra la regolarità loro, giova appunto la loro ordinata sede, dove sia possibile, e costante la unità di indirizzo e di sorveglianza; necessità queste alle quali difficilmente servono i semplici ampiamenti di edifizi costruiti per altri usi, specialmente se per private abitazioni, malgrado costosi lavori di trasformazione e di adattamento.

Il ministro ricordò le condizioni di fatto nelle quali si svolgevano a Torino i servizi postali e telegrafici, frazionati in diversi locali, insufficienti ai cresciuti bisogni, specialmente in quella parte destinata alle dirette operazioni col pubblico, ed igienicamente intollerabili per il personale, per quanto si fosse adottato ogni possibile espediente per migliorarli.

Da ciò l'idea di una nuova sede, idea contrastata da non poche o non lievi difficoltà, a derimere le quali il municipio di Torino, geloso custode degli interessi della cittadinanza e del decoro della città, offrì di costruire l'attuale palazzo.

Ricordò il ministro il tenace proposito dell'allora sindaco di To-

rino, senatore Casana, al quale si deve se al non facile problema si trovò subito la formula risolutiva; mentre ai suoi egregi successori, cioè al senatore Badini, si deve il sollecito appianarsi delle divergenze sorte successivamente col Ministero del tesoro circa il limite massimo della spesa che avrebbe dovuto far carico allo Stato, e al senatore Frola oltre la preparazione e formazione definitiva della convenzione che diventò legge il 6 marzo 1904, si devono anche gli accordi per i lavori di completamento dei sotterranei, la cui convenienza ed utilità già sono evidenti, ma lo saranno anche più nel corso del tempo.

Il ministro aggiunse che la convenzione definitiva col Governo fa onore alla città di Torino, la quale conscia dei suoi diritti, ma anche dei suoi doveri, per rendere meno onerosa la spesa a carico dello Stato, e facilitare l'esecuzione del progetto, oltre a cedere gratuitamente il fabbricato che data l'ampiezza e la località rappresentava un cospicuo valore, assunse anche di contribuire nelle altre spese per oltre lire centomila. Diede quindi ampia lode al sindaco attuale senatore Rossi per le sue sollecitudini a favore del compimento dell'opera.

Dall'esame fatto prima d'ora del nuovo edificio e delle varie sue parti il ministro dichiarò di avere ragione di compiacersene, perchè esso risponde al programma primo tracciato negli accordi preparatorî tra il Governo ed il Municipio, d'un palazzo, cioè non sontuoso, ma di semplice eleganza, vasto a sufficenza per sopperire ad eventuali incrementi di servizio, e costruito con lo speciale intendimento di ottenere nella parte interna buone condizioni d'igiene e di comodità per gli impiegati e per il pubblico, e in quella esterna una impronta decorosa quale si conviene ad un fabbricato di tale natura ed in una città importante.

Il ministro notò che l'esempio dato dal Municipio di Torino coll'agevolare mediante generoso concorso la costruzione del palazzo postale e telegrafico, fu seguito con lodevole slancio da molti altri Comuni del Regno e cita a titolo d'onore le città di Parma, Firenze, Bologna, Forlì, Pesaro, Padova, Genova, Siracusa, Mantova, Perugia, Siena, Milano ed altre del continente e delle isole, le quali in maggiore o minore misura tutte hanno contribuito e si offrono di contribuire nelle trattative già iniziate, in misura adeguata, ad agevolare l'opera del Governo nei riguardi della spesa.

L'on. Calissano si dichiarò disposto, sull'esempio dei suoi predecessori ad assecondare su tali direttive e nei limiti segnati dalle condizioni del bilancio, le iniziative degli enti locali, ed esaminerà con il miglior buon volere le proposte che gli verranno presentate.

Oltre al sentimento del dovere che lo ispira a migliorare in tal modo i servizi e a distribuire con equa misura i benefici, lo consiglia a tenersi fermo in quel proposito un duplice convincimento. Il ministro disse che fra tutti i pubblici uffici di uno Stato, quelli destinati alle comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche, nei grandi centri specialmente, hanno per così dire, carattere internazionale, e non vi è quasi forestiere che non debba a quegli uffici accedere per uno di quegli atti che valgono a mantenere, attraverso le distanze, collegati gli animi, associate le menti ed i cuori, a tessere ed intrecciare nuovi vincoli di reciproci interessi, ognuno di noi, dovunque si trovi, da qualsiasi luogo partito, si sente in quegli uffici come in terra sua.

Occorre quindi, specialmente in un paese come il nostro, che i numerosi forestieri abbiano in questi luoghi, ai quali il loro accesso è quasi necessario, le prime impressioni favorevoli, non solo del grado di civiltà del paese di cui sono ospiti, ma anche della squisitezza nostra nel modo di intendere e di esercitare l'ospitalità, impressioni le quali saranno tanto più gradevoli quanto più commendevoli saranno i nostri uffici per l'ordine, la pulizia e il decoro che vi regneranno.

Aggiunse il ministro essere noto a tutti oramai l'intimo legame che passa tra le condizioni di ambiente nel quale ogni lavoratore compie l'opera sua e la perfezione e l'efficienza del suo lavoro, e ne trae ragione per volere che ovunque le condizioni di ambiente dei lavoratori postali, telegrafici e telefonici siano a grado a grado sensibilmente migliorate, affinchè il personale non soltanto si senta più elevato nella sua dignità, e se ne conforti e rallegri l'animo suo ma anche perchè il suo lavoro sia per lui stesso meno grave e molesto, e l'opera sua riesca più copiosa e più perfetta e meritevole quindi di sempre maggiori riguardi.

Chiuse ricordando le benemerenze di quanti cooperarono alla costruzione dell'edificio e rivolgendo un saluto agli intervenuti ed alla città di Torino.

Il discorso attentamente ascoltato venne vivamente applaudito alla fine.

L'oratore è stato complimentato dall'on. Giolitti, dai senatori, dai deputati e dalle autorità presenti.

Il presidente del Consiglio e l'onorevole ministro, accompagnati dalle autorità, si recarono poi a visitare gli uffici e le sale superiori ed è stato loro offerto un rinfresco.

Nella loro visita agli uffici le LL. EE. Giolitti e Calissano si compiacquero per l'opera e per la perfetta disposizione dei servizi e sono stati accolti simpaticamente dagli impiegati.

Alle ore 16 l'on. Giolitti col prefetto e l'on. Calissano col sindaco lasciarono il palazzo delle poste.

CRONACA ARTISTICA

ALL'AUGUSTEUM.

Insufficienza di pubblicità, instabilità negli orari delle esecuzioni ed altre irregolarità, che speriamo vogliano cessare con il proseguimento della stagione orchestrale, fecero che un pubblico poco numeroso, sebbene elegante ed intelligente, assistesse l'altra sera ed ieri sera ai concerti sinfonici eseguiti all'Augusteo dalla ben nota orchestra francese Lamoureux, diretta dal maestro Camillo Chevillard.

Il successo si manifestò sabato sera fin dal primo numero del programma, nel quale la brava orchestra eseguì l'*ouverture* dell'*Egmont* del sommo Beethoven con un insieme ed una delicatezza straordinaria, specie nella unione degli archi dimostrante la piena fusione ed affiatamento dei professori fra loro e con il direttore.

Tutti i seguenti numeri dei due programmi vennero molto gustati dall'uditorio che palesò il suo compiacimento con grandi applausi ad ogni pezzo ed in fine con una vera ovazione ai valenti esecutori ed al loro non meno valente direttore.

Questa sera, primo concerto del coro nazionale ungherese *Tusul* che incomincerà con il *Saluto all'Italia* del maestro Sztojanovits e terminerà con la esecuzione di varie canzoni popolari ungheresi, trascritte dallo stesso maestro

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno ricevuto, stamane, la Missione militare francese, inviata dal presidente della Repubblica per le feste cinquantenarie dell'unità italiana.

La Missione è giunta alle 10.45, latrice di una lettera autografa del presidente Fallières.

Alla stazione si trovavano ad attenderla S. E. il ministro Spingardi, i sottosegretari di Stato Di Scalea e Mirabelli, S. E. l'ambasciatore francese Barrère, il

prefetto, il sindaco, le autorità militari ecc. ecc., nonchè un cerimoniere di Corte e cospicue individualità della Colonia francese in Roma.

Sotto la tettoia faceva servizio d'onore una compagnia di soldati con musica e bandiera.

Sul piazzale della stazione dal lato arrivi era formato un quadrato di 800 soldati.

La folla acclamò vivamente gli ospiti appena comparvero sotto il padiglione di velluto, adorno di trofei di bandiere italiane e francesi.

Le carrozze dove presero posto gli ospiti erano scortate da uno squadrone di carabinieri in alta uniforme.

Il corteo si recò direttamente al Quirinale, accolto dagli evviva della folla.

***

La Missione è composta del generale Victor Michel, vice presidente del Consiglio superiore di guerra: del generale Espinassè; del colonnello Jullian, già addetto militare all'ambasciata di Francia: del luogotenente colonnello Savatier, e del comandante Patissier.

***

La Missione, dopo il ricevimento di S. M. il Re, si è recata da S. M. la Regina Madre: e, alle ore 15, in due carrozze di Corte con livree rosse, ha visitato al Pantheon le tombe reali, ricevuta dal comm. Nicola Lazzaro, funzionante da presidente del Comizio dei veterani, dal colonnello Specker, da altri veterani e da monsignor Beccaria. Essa ha deposto sulle due tombe una corona d'argento: e tutti i suoi membri si sono quindi firmati sui due registri.

Dopo d'avere lungamente ammirato la tomba di Re Vittorio Emanuele, quella di Re Umberto e l'edificio di cui esse fanno parte, la Missione francese è uscita dal Pantheon rispettosamente salutata dal pubblico accorso.

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno inaugurato l'altro ieri, a Valle Giulia, i padiglioni degli Stati Uniti, della Serbia e del Giappone e le sale della Cina e della Bulgaria, e quelle degli architetti austriaci e polacchi nel Palazzo delle belle arti d'Italia.

I Sovrani giunsero in automobile nel parco della Esposizione, accompagnati dai generali Brusati e Trombi, dal conte e dalla contessa della Trinità e da altri del seguito. Essi si sono recati dapprima al padiglione americano, dove erano ad attenderli l'ambasciatore degli Stati Uniti colla signora, il commissario generale Morriz, il segretario generale Fox, gli architetti americano e italiano Prior e Tuccimei, il senatore Blaserna, il conte di San Martino, i ministri degli esteri e dell'istruzione, gli onorevoli Pavia, Vicini e Gallini, il prefetto, il sindaco, e altre autorità.

Compiuto, fra ossequi, il giro delle sale, i Sovrani, risaliti in automobile, visitarono il padiglione della Serbia.

Dopo aver molto ammirato le opere scultorie del Mestrovic e le grandi tele di soggetto nazionale, risaliti ancora in automobile, i Sovrani si sono recati ad inaugurare il padiglione giapponese, ove sono stati ossequiati dal commissario generale e dal ministro del Giappone.

Risaliti ancora una volta in automobile, i Sovrani si sono recati al Palazzo delle belle arti, dove, ossequiati dal conte di San Martino e dai membri del Comitato italiano, sono passati nella sala cinese.

Quindi i Sovrani sono passati all'attigua sala degli architetti.

In ultimo le LL. MM. il Re e la Regina hanno fatto il giro della sala della Bulgaria, accompagnati dal ministro di Bulgaria e dalla sua signora e alle 16.45, ossequiati da tutte le autorità, hanno lasciato Valle Giulia.

***

Stamattina, alla presenza dei Sovrani, venne inaugurato in Castel Sant'Angelo il Congresso nazionale di fotografia. Subito dopo vennero aperte al pubblico le sale della Mostra fotografica internazionale, contenute nel padiglione appositamente costruito. L'importanza di questa Mostra è eccezionalissima dato il numero e il pregio dei lavori inviati da tutto il mondo.

I Sovrani la visitarono ammirandola.

S. M. il Re ha assistito ieri, nell'aula magna del Collegio romano, alla conferenza tenuta per iniziativa della Società geografica dal comandante visconte D'Ollone, sulla missione da lui compiuta nella Cina, nel Tibet e nella Mongolia.

Tra il pubblico sceltissimo, numeroso, notavansi S. E. l'ambasciatore di Francia, signor Barrère, e signora, il ministro di Cina, accompagnato da due segretari, il principe Scipione Borghese e signora, S. E. Tittoni, il marchese Di Rudinì, S. E. Vicini, sottosegretario della pubblica istruzione.

S. M. il Re ha ricevuto ieri una rappresentanza del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati dello Stato, presieduta dall'on. Schanzer, la quale ha presentato all'Augusto Sovrano una medaglia d'oro, insieme ad un indirizzo firmato da tutti i consiglieri, in segno di omaggio e riconoscenza per il cospicuo dono che la Maestà Sua si è degnata di fare al pio sodalizio, destinandogli buona parte degli utili nella pubblicazione della insigne sua opera *Corpus nummorum italicorum*.

Il Sovrano si compiacque dei progressi dell'Istituto ed assicurò l'on. Schanzer ed i suoi collaboratori della vivissima simpatia con la quale Egli segue l'opera che l'Istituto spiega a sollievo degli orfani degli impiegati civili.

S. M. il Re di Svezia è partito stamane da Nizza, alle ore 6, per Ventimiglia e Roma, ove giungerà questa sera, ospite di S. M. il Re d'Italia.

S. A. R. il principe di Connaught assieme a S. M. il Re d'Italia, visitò sabato scorso la caserma Principe di Napoli, a via Lepanto, e poi la sede della brigata specialisti del genio, ammirando l'ordine e la disciplina dei nostri bravi soldati.

Ritornato alla Reggia verso mezzogiorno, ne uscì poco dopo, in carrozza, col proprio seguito, per recarsi a palazzo Margherita, ove S. M. la Regina Madre offrì una colazione in suo onore.

Nel pomeriggio, alle 4, il principe di Connaught si recò all'Ambasciata inglese, dove ebbe luogo un ricevimento in suo onore, al quale pure intervenne festeggiatissima S. M. la Regina Margherita.

Alla sera, a Corte, le LL. MM. il Re e la Regina offrirono un pranzo di gala in onore dall'augusto ospite.

La tavola era disposta così:

A destra di S. M. il Re:

Contessa di Trinità, S. E. march. San Giuliano, sir I. Spielmann, S. E. Facta, sig. Dering, S. E. Nitti, cap. F.ta Courtenay Stewart, amm. Bettòlo, comm. Bollati, conte Gianotti, gen. Trombi, ten. col. Bagnani, duca Cito, magg. Lang.

A sinistra:

D. Maria Grazioli-Lante, S. E. Finocchiaro-Aprile, sig. Wyudham, gen. Spingardi, col. Granet, S. E. Rattazzi, on. W. Erskine, generale Brusati, gen. Grandi, sindaco Nathan, amm. Thaon di Revel, conte di Trinità, magg. Selby.

A destra di S. M. la Regina:

S. A. R. il principe A. di Connaught, duchessa Sforza-Cesarini, lord Hamilton di Dalzeil, S. E. Léonardi-Cattolica, col. Delmé Radcliffe, principe di Scalea, sig. Osborn, nob. Mattioli, gen. Frugoni, march. Calabrini, comm. Lambarini, magg. Camicia, D. Lod. Lante della Rovere, capitano di guardia.

A sinistra:

S. E. sir Rennell Rodd, principessa Giovanelli, on. Carlo Tufton, S. E. Credaro, luogot. Bonham, march. Imperiali, sig. Hoare, gen. Girola, sen. Annaratone, conte di Brambilla, march. Borea d' Olmo, magg. Cittadini, dott. Quirico, tenente dei corazzieri.

***

Iermattina l'augusto ospite si recò, in forma privatissima, ad una funzione religiosa nella chiesa anglicana a via del Babuino. Poscia intervenne ad una colazione in suo onore offerta dal conte di San Martino, nel palazzo Doria a piazza Navona.

Dopo la colazione si recò all'Ambasciata, da dove, in automobile, col seguito, compiè una rapida gita a Tivoli.

Fatto ritorno in città, assistette, assieme a S. M. il Re, al secondo atto del *Barbiere di Siviglia*, al Costanzi; e quindi, col seguito, fu per breve ora al teatro Nazionale.

Alle ore 23.45 S. A. R., in forma privata, partì per Londra.

Lo accompagnarono alla stazione S. M. il Re, il generale Brusati, il generale Trombi e i maggiori Selby e Cittadini.

Il Principe, ossequiato nella saletta reale dall'ambasciatore d'Inghilterra, da S. E. il ministro Calissano, dal prefetto senatore Annaratone e dal consigliere delegato comm. Tapo, entrò sotto la tettoia alle 23.40.

Baciò ed abbracciò due volte S. M. il Re indi salì nella vettura speciale salon del treno o d n rio n. 28 e rimase affacciato allo sportello p r p chi minuti, cioè fino a quando il convoglio si n ise in moto.

S. M. il Re ha diretto al tenente generale Viganò cav. Ettore, in occasione del suo passaggio alla posizione di servizio ausiliario per ragione d'età, il seguente autografo:

Caro generale,

Ella lascia l'esercito attivo permanente, dopo quasi 51 anni di servizio non interrotto.

L'esercito perde con lei l'ultimo fra i rappresentanti di quella balda gioventù che nell'anno 1860 arruolavasi, con patriottico slancio, nelle file garibaldine, e che, compiendo atti di abnegazione e di valore, recava valido contributo alla costituzione del Regno di cui ora si solennizza il cinquantesimo anniversario.

Abbracciata la carriera delle armi appena diciasettenne, ella ebbe la ventura di poter raggiungere il sommo della gerarchia, premio all'esemplare zelo e alla attività sempre spiegati, sia in pace, nei molteplici importanti incarichi avuti, sia in guerra, ove seppe meritarsi la più ambita fra le ricompense militari.

La coscienza del dovere compiuto le sia conforto nel doloroso distacco da quella che fu la sua famiglia.

Coi miei cordiali ringraziamenti, le porgo, caro generale un affettuoso saluto.

Aff.mo
VITTORIO EMANUELE.

Arrivi. — S. E. il presidente del Consiglio è giunto ieri mattina a Roma da Torino, assieme a S. E. il ministro delle poste e telegrafi Calissano.

La missione francese a Genova. — Ieri, alle 18.25, è giunta a Genova la missione militare francese, oggi ospite di Roma.

La missione era accompagnata dal capo di stato maggiore del corpo d'armata di Genova, colonnello principe Gonzaga, che si era recato ad incontrarla a Sampierdarena.

Alla stazione Principe si trovavano ad attenderla il tenente generale Cadorna, comandate il corpo d'armata, e i generali Ricci, Carpi, Villavecchia e Signorile, il console generale di Francia, Pollio, e il colonnello Jullian, giunto stamane.

Il generale Michel e il generale Cadorna, fatte le presentazioni e scambiati cordiali saluti, sono usciti dalla stazione col console generale di Francia, gli altri componenti la missione e i generali italiani e in tre automobili si sono recati all'Hôtel Miramare.

Alle 20 venne offerto alla missione dal corpo d'armata un pranzo di dodici coperti.

La tavola era splendidamente ornata di fiori e al centro spiccavano intrecciate bandiere italiane, francesi e genovesi.

I commensali erano il generale Michel e gli altri quattro ufficiali francesi componenti la Missione, cinque generali italiani ed il colonnello di stato maggiore del 4° corpo di armata.

Allo spumante il generale Cadorna ha brindato calorosamente alla Francia ed al suo esercito. Il generale Michel ha risposto al brindisi del generale Cadorna, dicendosi fortunato di essere stato scelto all'alta missione in occasione del cinquantesimo anniversario dell'unità italiana, ed ha brindato all'Italia ed al suo esercito.

Il pranzo è stato intimo ed improntato alla maggiore cordialità.

Dopo il banchetto la Missione si è recata, in automobile, accompagnata dal generale Cadorna e dagli altri ufficiali italiani, al Lido d'Albaro, ove era stata improvvisata una brillante illuminazione. La Missione, ricevuta al suono della marsigliese e della marcia reale, è stata accolta dagli applausi dei presenti. Le è stato offerto uno champagne d'onore. Indi alle 23.25 la Missione si è recata alla stazione, per proseguire per Roma alle ore 0.15, accompagnata dagli ufficiali italiani, dai quali si è congedata cordialmente.

Il Consiglio coloniale. — Si è riunito presso il Ministero degli esteri, sotto la presidenza dell'on. principe Di Scalea, il Consiglio coloniale per prendere in esame una serie di provvedimenti proposti dal governatore della Somalia italiana, on. De Martino, per l'assetto e lo sviluppo della colonia.

E io presenti alla seduta l'on. Fusinato, il comm. Di Fratta, il comm. Agnesa, il comm. Brofferio, l'on. Mariotti, il prof. Bartolomei

Cioli, il colonnello Marafini, il comm. De Cornè; intervennero anche il governatore, on. De Martino, ed il cav. Ciamarra, giudice della Somalia italiana e consulente legale del Governo della colonia.

Il Consiglio coloniale continua le sue sedute per lo svolgimento dell'intero ordine del giorno, che comprende tra l'altro gli importanti argomenti dell'ordinamento fondiario, giudiziario, doganale e postale della Somalia italiana.

In memoria. — Ieri, ricorrendo l'anniversario della morte di Giovanni Bovio, ad iniziativa del circolo che dal nome illustre del grande filosofo s'intitola, venne appesa alla lapide apposta sulla facciata dell'albergo Cesarj, a via di Pietra, una corona di alloro con bacche d'oro e d'argento, legata con un nastro verde, sul quale vi era la semplice scritta: « A Giovanni Bovio ».

Vi concorsero parecchie Associazioni in corteo.

Dopo l'apposizione della corona fu pronunziato dall'avv. Caponetti un applaudito discorso commemorativo.

Elezione politica. — Collegio di Bobbio. — Risultato complessivo. — Iscritti 5894. — Votanti 3763. — Giacobone 2479 — Marocco 518 — Scevola 695. — Bianche, nulle, contestate, disperse 73.

Necrologio. — È morto, ieri, a Torino Filiberto Frescot, senatore del Regno. Era una di quelle figure integre e operose delle quali fu prolifica, specie negli anni del nazionale risorgimento, la regione subalpina.

Nato a Pont-Saint-Martin, in Val d' Aosta, il 28 febbraio 1828, il Frescot giovanissimo seppe cattivarsi le simpatie dei suoi conterranei e a Torino coprì cariche cospicue nell'Amministrazione municipale e in quella provinciale. Dal 1870 al 1876 fu deputato, prima di Aosta e poi di Torino, militando nelle file della sinistra storica.

Nel 1889 venne nominato senatore del Regno. La sua attività, la sua coscienza scrupolosa, egli diede all'Alto Consesso come la dava al Consiglio comunale torinese.

Il Frescot fu pure altamente benemerito dell'agricoltura alla quale si era con amore dedicato, diventando così il vero nobilissimo tipo del « gentiluomo campagnuolo ».

Torino darà omaggio di solenni onoranze alla salma del compianto senatore.

Linea automobilistica. — Iermattina, con l'intervento di S. E. il ministro del tesoro, on. Tedesco, è stata inaugurata la linea automobilistica Andretta-Benevento.

Esposizione artistica. — A Venezia, alla presenza di S. A. R. il Duca degli Abruzzi e coll'intervento del vice ammiraglio capo del dipartimento marittimo, del prefetto, del sindaco e di molti invitati, si è inaugurata ieri a palazzo Pesaro l'Esposizione permanente di primavera, organizzata dal direttore della Galleria internazionale di arte moderna, Nino Barbantini.

Dopo il discorso inaugurale pronunciato dal presidente della Mostra, conte Nani Nocenigo, il Principe, seguito dalle autorità e dagli invitati, ha visitato le sale, soffermandosi dinanzi alle varie opere, tra le quali più specialmente ammirate furono quelle, raccolte tutte in una sala, del giovane pittore Ugo Valeri, morto tragicamente il 27 febbraio scorso, precipitandosi da un balcone del terzo piano dello stesso palazzo Pesaro.

All'Esposizione di Torino. — Sono oltre 300 i senatori e i deputati che hanno già annunziato il loro intervento a Torino per l'inaugurazione dell'Esposizione, che avrà luogo il 29 aprile.

Per quel giorno saranno a Torino, con i Sovrani ed i principi di Casa Savoia, l'intiero corpo diplomatico e quasi tutti i ministri.

Per la cerimonia inaugurale è prescritta la grande uniforme, come pure per lo spettacolo di gala che avrà luogo alla sera al Teatro Regio.

Il sindaco di Roma, accettando di parlare nella cerimonia di inaugurazione, ha scritto: « Sono onorato di poter portare il saluto di Roma nella solenne occasione della inaugurazione della gara mondiale allestita a Torino. Ciò servirà ancora una volta per attestare che la solidarietà patriottica che legava Torino a Roma 50 anni fa sussiste oggi, immutata, e Torino e Roma oggi congiunge un palpito di italianità ».

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

GRAHAMSTOWN, 22. — Mentre un treno viaggiatori, partito da Fort Alfred per Grahamstown, passava stamane sul viadotto Diauwkrantz, che attraversa una gola di 250 metri di profondità è precipitato nell'abisso, trascinando il ponte che è crollato.

La Compagnia ferroviaria annunzia che vi sono 21 morti.

S' ignora il numero dei feriti.

GIBILTERRA, 22. — Si ha da Ceuta: Una forte colonna di artiglieria, formata a Ceuta e munita di viveri per 10 giorni ha ricevuto ordine di tenersi pronta al primo segnale a partire, si crede per Tetuan.

GABES, 29. — Il presidente della Repubblica, Fallières, è qui ritornato senza incidenti da Medunine.

COSTANTINOPOLI, 22. — La riunione plenaria del partito Unione e Progresso ha approvato in massima con leggere modificazioni la maggior parte degli articoli del regolamento del nuovo gruppo diretto dai deputati Medji e Habid.

È stato deciso su proposta di Habid di sottoporre il nuovo regolamento al prossimo Congresso del partito Unione e Progresso prima di approvarlo definitivamente.

Il gruppo Medji-Habid si dichiarerà sciolto se non entrerà nel partito.

Un'altra trentina di deputati, di cui parecchi facevano parte del partito, sono entrati nel gruppo.

La riunione non ha potuto discutere la questione del Gabinetto ma si ritiene che Djavid bey e lo Sceicco dello Islam si dimetteranno.

Si dice che Djavid bey si dimetterà anche da membro del partito.

VIENNA, 22. — Lo stato dell'Imperatore continua ad essere soddisfacente, cosicchè non si può parlare nè di malessere nè di indisposizione, astrazione fatta da una coriza insignificante che non richiede alcuna cura ma soltanto qualche precauzione.

Lo stato del Monarca è assolutamente normale.

Nessuna modificazione è stata portata al suo lavoro abituale e alle sue abitudini.

L'Imperatore ha fatto nel pomeriggio di oggi una passeggiata di un'ora nel castello di Schoenbrun ed ha ricevuto quindi l'arciduchessa Maria Giuseppina.

Il riposo che l'Imperatore terrà per qualche giorno ha lo scopo di far completamente ristabilire il Sovrano per sabato perchè possa passare in rivista le truppe della guarnigione di Vienna.

PARIGI, 23. — Il *Figaro* dice che il ministro della marina Delcassè si propone di assistere a bordo della *Danton* alla grande rivista navale, che sarà passata nella rada di Spithead in occasione dell'incoronazione di Giorgio V.

COSTANTINOPOLI, 23. — Un comunicato pubblicato dal Comitato giovane turco dichiara che nella conferenza che ha avuto luogo ieri è stato deciso all'unanimità di aggiungere al programma del partito dieci articoli i quali dovranno poi essere sottoposti all'approvazione del Congresso generale del partito stesso.

Il comunicato constata il pieno accordo stabilito in seno al partito, dice che questo procurerà con forze aumentate di realizzare il benessere del paese e conclude affermando che la fiducia nel Governo non è affatto diminuita.

COSTANTINOPOLI, 23. — Il gruppo del partito Unione e Progresso che fa capo a Medjidi Habib e conta 110 membri, decise ieri di mantenere integralmente i dieci articoli da esso proposti; ma poi, dopo un'ora, accettò modificazioni tali che ne cambiavano completamente il significato.

Corre voce che questo improvviso cambiamento di attitudine sia stato provocato dalla minaccia di uno scioglimento della Camera.

Alla conferenza del partito Giovane turco assistevano 178 deputati e tutti i ministri, eccetto quello delle finanze. I dissidenti chiesero che le loro domande venissero accolte senza discussione. Talaat bey, capo del partito, rispose che ciò era impossibile Si impegnò allora una vivissima discussione. Il ministro dell'interno contribuì in modo speciale a far raggiungere un accordo.

Quantunque la riunione abbia approvato con 175 voti la fiducia nel Governo, sarebbe prematuro considerare la crisi come terminata.

PIETROBURGO, 23. — L'Imperatore ha conferito al presidente del Consiglio Stolipin l'ordine di Alessandro Newski e al ministro delle finanze Kokozew l'ordine di San Vladimiro. Il ministro della giustizia Ceglovitow è stato nominato membro del Senato, conservando le sue attuali funzioni.

Lo Czar ha annunciato a Stolipin la distinzione concessagli con una lettera autografa, nella quale lo assicura della sua piena benevolenza e dice di fare assegnamento sulla sua efficace collaborazione per il miglioramento della sorte dei contadini.

LONDRA, 24. — Un dispaccio da Tangeri al *Daily Mail* annuncia che una colonna di truppe francesi, forte di 3000 uomini, ha varcato il Muluya e si avanza in direzione di Taza.

COSTANTINOPOLI, 24. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di rimanere al potere e di pregare il ministro delle finanze, Djavid bey, di non presentare le sue dimissioni.

Il Gran Visir ha sostenuto la necessità di concludere negoziati con la Francia; Mahmud Chewket pascià ha dichiarato che le dimissioni di Djavid bey costituirebbero una debolezza ed un indietreggiamento.

Quattro membri del Comitato centrale di Salonicco, che si trovano attualmente a Costantinopoli, hanno indotto Djavid bey a restare nel partito « Unione e progresso », e l'hanno scongiurato di conservare il suo portafoglio. È assai probabile che Djavid bey finirà per cedere, per non provocare una crisi ministeriale.

Il colonnello Saddk e parecchi ufficiali suoi partigiani sono stati traslocati in Provincia.

Si assicura che il Sultano, già assai malcontento dell'attitudine della Camera che tira in lungo la discussione del bilancio, era irritato per questi ultimi incidenti e voleva lo scioglimento di essa; ma la Camera non sarà sciolta; è quasi certo però che non verrà prolungata la sessione, che terminerà entro una ventina di giorni.

I dieci articoli elaborati dai capi del gruppo Medji comprendevano misure di carattere nettamente retrogrado. Vi era una clausola relativa alle diverse nazionalità che favoriva segretamente gli elementi mussulmani del partito con l'elezione cioè dei mussulmani a danno di tutti gli altri. Secondo un'altra clausola, si sarebbero rovesciati successivamente tutti i ministri che non avessero praticato la religione o che fossero massoni e si sarebbero esclusi dal partito tutti i membri non praticanti o massoni.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

23 aprile 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	758.59.
Termometro centigrado al nord	22.2.
Tensione del vapore, in mm.	4.28.
Umidità relativa a mezzodì	22.
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	16.
Stato del cielo a mezzodì	poco nuvolo.
Termometro centigrado	massimo 23.6.
	minimo 12.0.
Pioggia, in mm.	—

23 aprile 1911

In Europa: pressione massima di 773 sul Golfo di Guascogna, minima di 750 sulle Ebridi, massimo secondario di 771 sulla Transilvania.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso, fino a 4 mm. sulle Marche; temperatura irregolarmente variata; venti forti vari in Emilia, Marche, Toscana e Isole; piogge sparse al sud e Sicilia.

Barometro: massimo a 769 in Val Padana, minimo a 764 sulla Penisola Salentina e Sicilia.

Probabilità: venti deboli o moderati settentrionali; cielo sereno al nord e centro, vario altrove, con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 aprile 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore: Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	24 8	17 9
Genova	sereno	calmo	25 5	17 1
Spezia	sereno	legg. mosso	25 9	11 0
Cuneo	1/4 coperto	—	20 4	12 2
Torino	sereno	—	22 0	13 1
Alessandria	sereno	—	24 9	12 3
Novara	sereno	—	26 2	13 8
Domodossola	sereno	—	26 0	9 1
Pavia	sereno	—	25 5	8 0
Milano	sereno	—	27 0	12 8
Como	sereno	—	26 8	11 8
Sondrio	sereno	—	25 8	13 0
Bergamo	sereno	—	21 8	14 5
Brescia	1/4 coperto	—	23 7	13 0
Cremona	sereno	—	24 8	11 6
Mantova	sereno	—	22 0	13 2
Verona	sereno	—	23 6	12 8
Belluno	sereno	—	22 0	8 0
Udine	sereno	—	25 0	12 5
Treviso	sereno	—	23 7	12 7
Venezia	sereno	calmo	19 8	12 8
Padova	sereno	—	21 5	11 0
Rovigo	sereno	—	24 4	12 2
Piacenza	sereno	—	22 7	11 2
Parma	sereno	—	22 5	10 2
Reggio Emilia	sereno	—	22 0	9 6
Modena	sereno	—	21 1	9 4
Ferrara	sereno	—	21 0	9 4
Bologna	sereno	—	19 2	14 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	17 8	12 6
Pesaro	coperto	calmo	19 8	9 0
Ancona	1/2 coperto	legg. mosso	19 0	14 0
Urbino	coperto	—	15 0	10 6
Macerata	1/4 coperto	—	18 6	10 0
Ascoli Piceno	sereno	—	19 0	9 0
Perugia	3/4 coperto	—	17 5	10 5
Camerino	1/2 coperto	—	15 1	7 7
Lucca	sereno	—	22 8	9 1
Pisa	sereno	—	22 6	7 9
Livorno	1/4 coperto	—	22 0	13 4
Firenze	sereno	—	20 2	11 6
Arezzo	1/2 coperto	—	19 0	10 5
Siena	sereno	—	19 2	11 5
Grosseto	sereno	—	21 8	12 3
Roma	sereno	—	21 3	12 0
Teramo	1/2 coperto	—	20 0	15 8
Chieti	sereno	—	15 6	10 4
Aquila	sereno	—	15 0	8 6
Agnone	1/4 coperto	—	12 2	8 0
Foggia	coperto	—	19 0	9 0
Bari	1/2 coperto	mosso	16 0	11 3
Lecce	3/4 coperto	—	18 6	12 3
Caserta	3/4 coperto	—	17 1	9 6
Napoli	3/4 coperto	calmo	17 7	13 4
Benevento	3/4 coperto	—	18 6	8 6
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	12 6	6 2
Cosenza	coperto	—	17 0	10 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	15 7	5 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	1/2 coperto	legg. mosso	18 0	11 3
Palermo	sereno	legg. mosso	17 7	11 0
Porto Empedocle	1/2 coperto	mosso	17 3	13 3
Caltanissetta	coperto	—	13 7	9 0
Messina	1/2 coperto	legg. mosso	17 4	12 5
Catania	coperto	mosso	14 6	11 0
Siracusa	coperto	agitato	15 3	11 2
Cagliari	3/4 coperto	legg. mosso	17 0	8 0
Sassari	1/4 coperto	—	19 5	10 6

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*